# REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali annesso al R. decreto 13 settembre 1874, numero 2057 (Serie 2ª).

## TITOLO I.

### Disposizioni generali.

CAPO I. — *Obblighi degli avventori e dei mugnai.*

Art. 1. Agli effetti della legge che impone una tassa sulla macinazione del grano, granturco, segala, avena e orzo, s'intende per macinazione ogni operazione mediante la quale il cereale venga ridotto in farina o semola, e per mulino ogni apparecchio col quale si inizii, si eseguisca o si compia siffatta operazione.

Per mugnaio o esercente s'intende colui che per uso proprio o degli avventori tiene in esercizio un mulino.

Le notificazioni o intimazioni, in esecuzione di questo regolamento, si fanno all'esercente nel mulino, e quando il mulino sia chiuso, nel luogo della residenza.

Art. 2. La tassa è dovuta da chiunque porti a macinare o macini per suo conto grano, granturco, segala, avena e orzo d'ogni specie, ed è commisurata sul peso dei cereali che si macinano.

Sotto il nome di grano vanno comprese tutte le specie di frumento, prodotte in qualsiasi luogo e in qualsiasi stagione e distinte colle varie denominazioni di *duro, tenero, rosso, gentile, invernale, primaverile, marzolo* o *marzengo, centarola* e simili.

Colla denominazione d'orzo d'ogni specie sono indicate tutte le varietà d'orzo mondo o vestito, *spelta, orzetta, scandella, ecc.*

Art. 3. Dove la tassa si paga in generi, a cura del sindaco del comune, dev'essere al mugnaio fornito un estratto delle ultime mercuriali del mercato più vicino o di quello sulle cui mercuriali per consuetudine il comune si regola. In questo estratto, sottoscritto dal sindaco, debbono indicarsi il prezzo a ragion di peso dei cereali sottoposti a tassa e la quantità in chilogrammi da prelevarsi a titolo di tassa per ogni quintale di cereale macinato.

Il mugnaio deve tenere affisso tale estratto nel mulino e riscuotere la tassa secondo le indicazioni in esso contenute.

Art. 4. I palmenti d'ogni mulino debbono essere numerati.

Una tabella indicante la destinazione del mulino o di ciascun palmento del mulino deve essere costantemente affissa nel mulino medesimo in luogo visibile al pubblico e coi sigilli apposti dall'ufficio tecnico del macinato.

Questa tabella è mutata ogniqualvolta si cambia la destinazione del mulino o dei palmenti.

CAPO II. — *Licenze di esercizio.*

Art. 5. La licenza d'esercizio può essere rilasciata soltanto alle persone capaci di obbligarsi e di contrattare a termini del Codice civile. Pei loro amministrati non è rilasciata licenza ai tutori o curatori se non autorizzati dal tribunale civile.

La licenza vale unicamente pel mulino, per la persona e per la macinazione dei cereali in essa indicati e dev'essere restituita e commutata ogni qual volta si cambi l'esercente o si varii la destinazione del mulino da cereali soggetti a tassa a generi esenti.

La licenza d'esercizio dev'essere conservata nel mulino per esser presentata ai delegati della finanza ogni qual volta ne facciano richiesta.

Art. 6. Le licenze d'esercizio sono rilasciate dagli agenti delle imposte.

L'agente delle imposte, prima di rilasciare la licenza, s'accerta che il richiedente possegga la capacità giuridica di cui all'articolo precedente, ed esige la presentazione della quietanza di pagamento del diritto di licenza imposto dall'articolo 31 della legge e la prova di avere prestata la cauzione secondo le norme stabilite dal Regio decreto 7 ottobre 1871, num. 479 (Serie 2ª).

Art. 7. La licenza deve essere staccata da un registro a matrice e contenere (Mod. 1):

1° Il nome, il cognome e il nome del padre dell'esercente;

2° La denominazione, l'ubicazione e la destinazione del mulino;

3° Il numero dei palmenti;

4° L'ammontare dei diritti di licenza, la data ed il numero della quietanza di pagamento rilasciata dall'esattore;

5° La scadenza della licenza.

Art. 8. Del rilascio della licenza l'agente delle imposte dà avviso nello stesso giorno all'intendente di finanza, all'esattore e pei mulini forniti di contatore all'ingegnere provinciale del macinato, indicando la qualità e l'ammontare della cauzione prestata dall'esercente (Mod. 2).

Art. 9. In un mulino a più palmenti esercitato da diversi mugnai, può essere rilasciata per ciascuno di essi una separata licenza di esercizio, dovendosi però sempre tale mulino considerare, agli effetti degli articoli 23, 24 e 25 della legge, come un solo mulino a più palmenti.

Se un palmento è esercitato da diversi mugnai, può a loro richiesta essere rilasciata una licenza complessiva intestata a tutti e singoli gli esercenti, i quali sono solidalmente responsabili pel pagamento della tassa, ove questa sia riscossa dal mugnaio, e per l'adempimento di tutte le altre prescrizioni della legge.

Art. 10. In caso di smarrimento della licenza l'agente delle imposte può rilasciarne un duplicato, purchè ne sia fatta richiesta dal mugnaio, e purchè venga pagato nuovamente il diritto di cui all'articolo 31 della legge.

Dell'avvenuto smarrimento e del rilascio del duplicato l'agente fa risultare nella licenza e nella matrice dalla quale venne staccata la licenza smarrita, e ne dà avviso all'intendente di finanza ed all'ingegnere provinciale del macinato.

Art. 11. L'esercente che intende di chiudere il mulino deve restituire la licenza all'agente delle imposte (Mod. 3).

L'agente nello stesso giorno ne dà avviso (Mod. 4) all'ingegnere provinciale del macinato, alla stazione dei Reali carabinieri più prossima al mulino, ed alle guardie doganali stanziate in quei dintorni, annulla la licenza e, fattane annotazione sulla matrice, trasmette essa licenza all'intendente, colla dichiarazione di restituzione firmata dall'esercente e da due testimoni (Mod. 5).

A richiesta dell'esercente l'agente deve dargli ricevuta della restituita licenza (Mod. 6).

Art. 12. I delegati dell'autorità finanziaria di cui all'articolo 258 del presente regolamento, hanno diritto di richiedere all'esercente l'esibizione della licenza ogni qualvolta si recano al mulino e di verificare se la medesima corrisponde al numero e alla destinazione degli apparecchi, dei quali il mulino è fornito.

Art. 13. L'esercente, che intende continuare l'esercizio nell'anno seguente, deve entro la seconda quindicina di dicembre presentarsi all'agente delle imposte affinchè gli rilasci la nuova licenza d'esercizio per l'anno successivo, previo pagamento del diritto di licenza e prestazione della cauzione secondo gli articoli precedenti.

Art. 14. Quando l'esercente prima che incominci l'anno non ha ritirata o rinnovata la licenza, non può continuare nell'esercizio del mulino, sotto la comminatoria delle pene ordinate dagli articoli 36 e 38 della legge.

In tal caso il mulino si ritiene chiuso, e perciò si deve fare, prima di riattivarlo, la dichiarazione prescritta dallo articolo 30 della legge.

Art. 15. Il 5 gennaio di ciascun anno l'agente delle imposte compila un elenco dei mulini pei quali non sia stata ritirata la licenza, e provvede perchè i medesimi siano visitati entro cinque giorni per mezzo dei delegati dell'autorità finanziaria, e ne sieno suggellati i palmenti.

Non più tardi del 15 gennaio l'agente trasmette all'intendente di finanza i verbali di visita di detti mulini, e l'elenco di quelli pei quali non fu ritirata la licenza (Mod 8).

Art. 16. La dichiarazione di chi intende impiantare un mulino e di attivarne uno non in esercizio è presentata all'agente delle imposte che ne rilascia ricevuta.

La dichiarazione deve contenere (Mod. 9):

1° La denominazione e la ubicazione del mulino nuovo o da riattivarsi;

2° L'epoca dell'attivazione o della riattivazione;

3° Il numero, qualità degli apparecchi e la destinazione del mulino;

4° La qualità e la quantità dei cereali che si presume di macinare nell'anno.

Tale dichiarazione, debitamente datata e firmata, serve exiandio come domanda per ottenere la licenza dell'esercizio.

Art. 17. La dichiarazione deve essere dallo agente trasmessa immediatamente all'intendente di finanza (Mod. 10), il quale, sentito l'ingegnere provinciale del macinato, prende le opportune disposizioni per la commisurazione della tassa.

Entro i due mesi l'agente rilascia la licenza d'esercizio, purchè dal richiedente siano state adempiute tutte le prescrizioni della legge, e specialmente siasi prestata la cauzione e pagato il diritto di licenza.

Art. 18. Per le dichiarazioni di aumento del numero e della potenza delle macine o di altri apparecchi di macinazione di un mulino in esercizio si procede come si è indicato agli articoli precedenti (Mod. 11 e 13) In caso di aumento del numero delle macine o degli apparecchi di macinazione l'agente rilascia una licenza suppletoria, previo pagamento del diritto stabilito dall'art. 31 della legge (Mod. 12)

La licenza suppletoria si rinnova contemporaneamente alla principale.

In caso d'aumento della potenza delle macine l'agente non rilascia licenza suppletoria, ma trasmette sollecitamente all'ingegnere provinciale del macinato la dichiarazione dell'esercente (Mod. 10), perchè proceda alla revisione straordinaria della quota fissa; e quando il mulino non sia fornito di contatore, l'agente stesso procede alla rettificazione dell'accertamento della macinazione ed alla compilazione del ruolo rettificativo.

## TITOLO II.

### Commisurazione della tassa in base alle indicazioni del contatore.

CAPO I. — *Adattamento dei mulini ed applicazione dei contatori.*

Art. 19. L'ingegnere provinciale del macinato determina quali sono i mulini a cui si debbono applicare i contatori.

Art. 20. L'ingegnere provinciale visita i mulini, ne esamina le condizioni e giudica se l'applicazione dei contatori possa farsi senz'altro, ovvero se occorrano lavori di adattamento.

Quando occorrano lavori e si tratti di mulini già costrutti all'epoca della pubblicazione del presente regolamento, l'ingegnere provinciale provvede alla loro esecuzione secondo le norme stabilite dai regolamenti di servizio.

Art. 21. Compiuti e collaudati i lavori, la persona incaricata del collaudo compila, nel locale stesso del mulino, il processo verbale delle modificazioni introdotte e degli oggetti aggiunti, e avverte l'esercente della responsabilità che gli incombe per il risarcimento dei danni qualora distruggesse o mutasse i lavori eseguiti.

Il processo verbale (Mod. 14), compilato in doppio originale, è firmato dalla persona incaricata del collaudo e dall'esercente, o da due testimoni se questi non può o non vuole firmarlo.

Uno degli originali è rimesso all'ingegnere provinciale, l'altro è consegnato all'esercente, e se questi ricusa di accettarlo gli si notifica a sue spese per atto d'usciere.

Una copia del verbale viene comunicata al proprietario del mulino, ed in caso di rifiuto a riceverla gli viene notificata a sue spese per atto d'usciere.

Art. 22. Pei mulini e pei palmenti che vengono impiantati o riattivati dopo la pubblicazione del presente regolamento, e pei quali l'ingegnere provinciale del macinato giudica possibile e conveniente l'applicazione del contatore, l'esercente è tenuto di costrurre e di disporre i pali delle macine e gli alberi motori in guisa da essere in grado di ricevere immediatamente, e senz'uopo di lavori di adattamento, il contatore, e di mettere i suoi attrezzi e il personale addetto al mulino a disposizione dell'ingegnere.

L'esercente ha lo stesso obbligo per ogni sua modificazione nella costruzione o disposizione del mulino, che induca la necessità di distruggere in tutto o in parte i lavori eseguiti dall'Amministrazione.

Art. 23. All'applicazione del contatore provvede l'ufficio tecnico del macinato.

Applicati i contatori, ed apposti i sigilli alle diverse parti dei medesimi, vengono dai delegati dell'ufficio dati in consegna ed in custodia al mugnaio.

A tal uopo viene redatto verbale di consegna (Mod. 15), invitando l'esercente ad apporvi la sua firma.

Uno dei verbali è trasmesso all'ufficio tecnico provinciale, l'altro è rilasciato all'esercente.

Se questi si rifiuta di accettarlo e di firmarlo, i delegati predetti provvedono immediatamente perchè gli venga notificato per atto di usciere a spese di esso esercente.

Art. 24. — L'esercente non ha diritto alcuno a compenso o risarcimento pel danno che gli fosse derivato dall'impedimento, o dalla sospensione del lavoro durante le operazioni di adattamento del mulino, o d'applicazione del contatore o durante gli esperimenti per la determinazione delle quote fisse.

CAPO II. — *Determinazione della quota fissa.*

Art. 25. — Le quote fisse dei mulini devono essere dedotte:

1° Dalla potenza dei palmenti;

2° Dalla velocità normale delle macine;

3° Dal lavoro meccanico necessario a sfarinare un quintale di grano.

E quindi gl'ingegneri devono tutti attenersi alla formula:

$$q = 2\,\frac{D}{d\,G}$$

nella quale vengono indicati da:

$q$ La quota fissa per cento giri;

$D$ La potenza del palmento, espressa dal numero di dinamodi trasmessi al palo della macina in un'ora;

$d$ Il numero dei dinamodi necessario per la macinazione completa di un quintale di grano secondo il tipo dichiarato;

$G$ Le centinaia di giri fatti dalla macina in un'ora, colla sua velocità normale.

Art. 26. L'ingegnere incaricato degli studi relativi alla determinazione delle quote fisse deve rilevare i dati da cui si deducono gli elementi della formula.

La potenza dell'apparecchio può essere determinata direttamente col freno dinamometrico.

Art. 27. L'ingegnere deve inoltre prender nota di quanto resulti o dal confronto con altri mulini, o da informazioni bene appurate, intorno alla condizione media annuale di ciascun mulino, e ciò principalmente rispetto alla portata dei corsi d'acqua.

Art. 28 L'ingegnere trascrive i dati rilevati nel registro voluto dall'articolo 14 della legge (Mod. 16, 17 e 18), aggiungendovi le sue osservazioni quando creda che quei dati non corrispondano alla forza media, alla velocità ordinaria, e al vero coefficiente di produzione dei palmenti.

Art. 29. Agli effetti degli articoli precedenti il mugnaio deve dichiarare all'ingegnere del macinato il tipo della macinazione che intende produrre in ciascun palmento e secondo cui esso mugnaio ha obbligo di consegnare la farina agli avventori.

Lo staccio, che il mugnaio ha l'obbligo di tenere nel mulino, deve essere presentato all'ingegnere provinciale contemporaneamente alla fatta dichiarazione e munito a cura di esso mugnaio di un cartello o di una laminetta da cui risultino la denominazione del mulino, il nome e cognome dell'esercente.

Art. 30. L'ingegnere verifica lo staccio, vi appone i distintivi ed i sigilli necessari a impedirne la alterazione, e ne fa risultare in un verbale (Mod. 19), nel quale devono essere indicati:

1° La denominazione del mulino, il nome e cognome dell'esercente;

2° Le dimensioni dello staccio ed il numero della tela riferita ad una serie, da conservarsi in ufficio, delle tele per stacci e buratti in uso nella provincia;

3° La quantità di farina che deve passare dallo staccio per ogni chilogramma del prodotto della macinazione, secondo il tipo dichiarato dal mugnaio per ciascun palmento;

4° La descrizione dei sigilli e dei distintivi apposti allo staccio.

Art. 31. Il verbale viene redatto in triplice originale, uno dei quali è conservato presso l'ufficio tenico, il secondo è rimesso all'esercente, e il terzo è trasmesso al sindaco del comune per gli effetti di cui all'art. 21 della legge.

Art. 32. Gli esercenti dei mulini a vapore, prima di usare un manometro, devono farne dichiarazione all'ingegnere provinciale, il quale procede o fa procedere alla verificazione, apponendo un bollo sul manometro verificato e riconosciuto esatto.

Essi esercenti devono dichiarare per iscritto il grado di espansione del vapore, nonchè i pesi e i bracci di leva delle valvole di sicurezza delle caldaie.

L'ingegnere provinciale prende le disposizioni opportune per impedire che vengano variati.

Art 33. Gl'ingegneri del macinato hanno sempre facoltà di verificare i manometri esistenti nei mulini ed applicati alle macine, i cassetti di distribuzione e le valvole di sicurezza.

Se i manometri sono riconosciuti difettosi, l'ingegnere ne ordina la riparazione all'esercente, procedendo secondo le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti sui pesi e misure (Mod. 20).

Art. 34. È assolutamente vietato di usare manometri non muniti del bollo dell'ufficio tecnico, o riconosciuti difettosi dall'ufficio stesso e non riparati, e di aumentare i pesi delle valvole.

Art. 35. Quando la forza disponibile nel mulino varia, durante l'anno, in modo da alterare il rapporto fra i giri di macina e la quantità di macinazione, si possono determinare due o più quote medie.

In tal caso la notificazione da farsi al mugnaio deve indicare le epoche nelle quali ciascuna delle quote deve servire di base alla commisurazione della tassa.

Art. 36. Quando il contatore di giri viene applicato all'albero motore di più palmenti, la quota fissa si determina colla formula dell'articolo 25, nella quale:

$D$ rappresenta il numero dei dinamodi trasmessi in un'ora ai pali delle macine che lavorano contemporaneamente;

$G$ il numero delle centinaia di giri fatti in un'ora dall'albero motore.

Art. 37. L'Amministrazione può tenere applicati contemporaneamente i contatori all'albero motore e ai pali delle macine, sia che la tassa si liquidi sui giri dell'albero o su quelli delle macine.

Art. 38. Prima di procedere ai lavori per la determinazione delle quote fisse pei mulini di una zona, l'ingegnere prende i necessari concerti con gl'ingegneri che hanno operato o che operano nelle zone limitrofe, sia che appartengano alla stessa od a diversa provincia, procurando di ottenere la più esatta perequazione delle quote.

Art. 39. Compiuti i lavori per la determinazione delle quote, l'ingegnere provinciale forma un progetto riassuntivo, che trasmette alla Direzione con un rapporto indicante le basi delle operazioni fatte ed i concerti presi cogli ingegneri delle provincie vicine.

Art. 40. La Direzione esamina le proposte degl'ingegneri, ordina, se lo crede, maggiori indagini od esperimenti e vi fa le modificazioni necessarie per ottenere la perequazione fra i mulini delle diverse provincie.

CAPO III. — *Notificazione ed efficacia delle quote.*

Art. 41. L'ingegnere provinciale, avuta l'approvazione della Direzione tecnica, formula in doppio originale la proposta (Mod. 21) della quota fissa e la fa notificare da un delegato dell'autorità finanziaria al mugnaio, cui viene rilasciato uno degli originali, invitandolo a sottoscrivere l'altro che viene restituito all'ingegnere provinciale, munito della data della notificazione e della firma di chi la eseguì.

Se il mugnaio non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della finanza indicherà tale circostanza nell'atto prima di apporvi la data e la sua firma, che servirà a constatare il giorno della notificazione.

In caso di assenza del mugnaio il delegato consegnerà l'atto di notificazione a un membro della famiglia o a un suo dipendente, e in mancanza di questi affiggerà l'atto alla porta della casa dell'esercente, e quando questa non sia nel comune, alla porta del mulino, facendo constare queste circostanze nell'atto stesso.

Art. 42. Pei mulini che all'epoca della macinazione della quota pagano la tassa in base all'accertamento, la tassa incomincia a decorrere in base alle indicazioni del contatore e alla quota notificata dal primo verbale di verificazione fatta trenta giorni dopo la notificazione.

Nei mulini nei quali la tassa si riscuote direttamente o per appalto, o nei quali sianvi altre quote vigenti, la tassa in base alla quota notificata decorre dal primo verbale di verificazione posteriore alla cessazione dei sistemi o delle quote vigenti.

Nei mulini di nuovo impianto la tassa in base alla quota notificata decorre dal primo verbale di verificazione posteriore all'applicazione del contatore.

Art. 43. Le rate di tassa che scadono durante i trenta giorni accordati per ricorrere al giudizio dei periti, sono liquidate sulla base delle quote offerte dall'esercente, se questi, alla scadenza delle rate, dimostra all'ingegnere provinciale di aver già presentato il ricorso e prestata la cauzione speciale prescritta dalla legge. In caso contrario la tassa viene liquidata in base alle quote dell'Amministrazione.

In ambidue i casi la liquidazione è provvisoria, e dà luogo ai respettivi conguagli.

Art. 44. Le quote diventano definitive:

1° Quando siano trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione, senza che l'esercente abbia ricorso al prefetto per promuovere il giudizio peritale a termini di legge;

2° Quando abbia avuto luogo il giudizio peritale e le parti non abbiano ricorso in appello entro quindici giorni dalla notificazione della perizia;

3° Quando il Comitato dei periti abbia pronunciato in appello.

CAPO IV. — *Perizie relative alle quote.*

§ 1° — Formazione della lista dei periti. — Costituzione del Comitato peritale.

Art. 45. Il Consiglio provinciale elegge annualmente nella sessione ordinaria i due consiglieri che debbono far parte della Commissione incaricata dalla legge di formare la lista dei periti.

Art. 46. La Commissione viene dal prefetto convocata entro il mese di settembre e procede alla formazione della lista dei periti nel numero stabilito per ciascuna provincia dalla tabella *A* annessa al presente regolamento.

La Commissione è riconvocata dal prefetto semprechè occorra di provvedere alla surrogazione di qualche perito, sia per volontaria renuncia al mandato, sia per altro motivo.

Art. 47. Il prefetto partecipa ai periti la loro nomina, invitandoli a fargli tosto conoscere se accettino o rifiutino l'incarico, e a trovarsi in un giorno ed ora prefissa presso la prefettura per la costituzione del Comitato.

Art. 48. Se qualcuno dei periti rifiuta l'incarico, il prefetto riconvoca tosto la Commissione per compiere la lista con nuove nomine prima che si costituisca il Comitato.

Art. 49. Nel giorno prefisso dal prefetto per la costituzione del Comitato, i periti si riuniscono presso la prefettura, che mette a loro disposizione un locale adatto e designa un suo impiegato, che disimpegni le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 50. Per la costituzione del Comitato i periti eleggono nel loro seno il presidente a maggioranza assoluta di voti nel primo, e maggioranza relativa nel secondo scrutinio.

Nello stesso modo viene eletto un membro che supplisca al presidente in caso di assenza o impedimento.

A parità di voti nel secondo scrutinio ha la precedenza il maggiore d'età.

Sinchè non sia nominato il presidente, ne tiene le veci il perito anziano d'età.

Art. 51. Il Comitato peritale costituito per un anno dura in funzione sinchè sia costituito il Comitato per l'anno successivo.

I periti durano in carica finchè dura il Comitato del quale fanno parte, e possono sempre essere rieletti.

Il perito che non sia rieletto deve trasmettere al suo successore i documenti relativi alle perizie che non avesse ancora iniziate, e deve compiere e presentare entro quindici giorni dalla costituzione del nuovo Comitato le perizie che avesse iniziate.

Scorsi questi quindici giorni, il perito si ha per rinunziante e perde il diritto ad ottenere il pagamento delle competenze e spese relative alla perizia non compiuta in tempo.

§ 2° — Ripartizione delle zone — Determinazione dei coefficienti.

Art. 52. Costituito il Comitato, il presidente invita l'ingegnere provinciale del macinato a intervenire all'adunanza per dividere la provincia in zone, assegnare un perito a ogni zona, e determinare i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie.

Art. 53. L'ingegnere provinciale espone al Comitato i criterii secondo i quali venne dalla tabella fissato il numero dei periti della provincia. Se il Comitato non crede di adottare le zone e la distribuzione dei periti secondo i detti criteri ne adduce le ragioni nel verbale di seduta.

Art 54. I coefficienti meccanici da determinare collegialmente dal Comitato sono il coefficiente di rendimento dei motori ed il coefficiente di produzione.

Il coefficiente di rendimento dev'essere determinato per qualità e per classi di motori in frazione centesimale della forza teorica; il coefficiente di produzione deve essere dato in dinamodi, deducendo dal numero dei chilogrammi di farina prodotta per cavallo e per ora il numero dei dinamodi necessari a macinare un quintale di grano, e dev'essere determinato per classi di macine e per qualità di prodotto.

Art 55 L'ingegnere del macinato espone al Comitato i coefficienti adottati dall'ufficio provinciale, e i criteri seguiti nel determinarli.

Art. 56. Se il Comitato non accetta quei coefficienti, deve delegare uno dei periti perchè proceda, assieme all'ingegnere del macinato, ad esperimenti diretti.

Questi esperimenti devono esse eseguiti dai due ingegneri ponendo essi stessi i motori nelle condizioni del massimo rendimento.

Sul risultato degli esperimenti il perito e l'ingegnere devono fare una relazione dettagliata

al Comitato che determina i coefficienti dandone la dimostrazione.

Art. 57. I coefficienti sono obbligatorii per le perizie. Tuttavia la potenza netta dei palmenti può essere sempre determinata direttamente col freno dinamometrico, ponendo il motore nelle condizioni di massimo effetto utile.

Art. 58. L'ingegnere provinciale del macinato interviene personalmente o per mezzo di altro ingegnere del macinato a tutte le adunanze del Comitato per esservi sentito.

Delle singole adunanze del Comitato si forma processo verbale, nel quale vengono riassunte le discussioni e riportate le decisioni del Comitato, non che riassunte le spiegazioni ed osservazioni presentate dall'ingegnere del macinato.

Il verbale indica anche l'ora dell'apertura e chiusura delle sedute, il nome dei singoli intervenuti, ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario, che lo conserva in atti.

A parità di voti, nelle deliberazioni del Comitato prevale quello del presidente.

Art. 59. Qualora intervengano ad un'adunanza più di quattro periti oltre al presidente, deve per la legittimità delle decisioni escludersi il perito che intervenne l'ultimo.

Art. 60. Il perito che mancando senza giustificato motivo alla seduta del Comitato ne renda impossibile la deliberazione legittima, deve rispondere delle spese e dei danni alle parti.

Dopo tre assenze non giustificate il perito decade dal mandato e non può essere rieletto per quell'anno, nè per l'anno successivo.

Art. 61. Le spese e gli onorarii per gli studii e le adunanze preparatorie si liquidano dal Comitato, e il suo presidente formula le note delle competenze dei singoli periti. La liquidazione e le note sono rese esecutive dal prefetto, che le trasmette all'intendente di finanza perchè provveda al loro pagamento.

§ 3° — Ricorsi per le perizie.

Art. 62. L'esercente che vuole provocare il giudizio peritale, deve al suo ricorso allegare l'atto col quale gli venne notificata la quota dell'Amministrazione.

Il ricorso dev'esser presentato alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta (Mod. 22).

Art. 63. Il prefetto esamina:

1° Se il ricorso sia stato presentato nei trenta giorni successivi alla notificazione della quota fissa;

2° Se il mugnaio abbia dichiarato quale quota intenda di accettare, ed in base a quale quota intenda di pagare la tassa pendente la perizia;

3° Se sia allegata al ricorso la prova di aver prestata la cauzione speciale nel caso previsto dalla legge.

Art. 64. La cauzione speciale si determina moltiplicando la differenza fra la quota dell'esercente e quella dell'Amministrazione per le centinaia di giri sui quali si liquidò la tassa nei corrispondenti tre mesi dell'anno precedente.

Se il mulino non avesse macinato nel corrispondente periodo dell'anno precedente, la cauzione speciale si determina in base alla cauzione prestata o da prestarsi dall'esercente per ottenere la licenza di esercizio, desumendo da questa cauzione quale sia la tassa presunta per un trimestre.

Dividendo questa tassa per la quota dell'Amministrazione e moltiplicando il quoziente per quella dell'esercente, si ha la tassa che intende pagare l'esercente.

La differenza fra questa tassa e quella presunta dall'Amministrazione rappresenta la cauzione speciale che deve prestare l'esercente.

Questa cauzione speciale si presta con deposito di denaro o di rendita del Debito Pubblico al portatore, valutata al corso di Borsa del giorno precedente al deposito.

Art. 65. Il prefetto, che sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia l'inammissibilità del ricorso, ne avverte amministrativamente l'esercente e l'ingegnere provinciale (Mod. 23).

Art. 66. Quando il prefetto riconosce ammissibile il ricorso chiede all'intendente di finanza se l'Amministrazione vuole valersi delle facoltà accordate ad essa dall'articolo 6 della legge (Mod. 24).

L'intendente, sentito l'ingegnere del macinato, dichiara al prefetto che vuole valersi di dette facoltà, oppure che si rimette al giudizio peritale, proponendo, entro tre giorni successivi, i motivi di ricusazione che avesse nel caso speciale pel perito della zona nella quale è compreso il mulino (Mod. 25 e 26).

§ 4° — Giudizio peritale.

Art. 67. Il prefetto partecipa all'esercente l'ammissione del suo ricorso ed il nome del perito cui venne assegnata la zona nella quale si ritrova il mulino (Mod. 23).

L'esercente che vuole ricusare il perito ne deve, entro tre giorni successivi alla partecipazione predetta, presentare al prefetto la istanza colla quale espone i motivi della ricusazione e ne esibisce le prove (Mod. 25 e 26).

Art. 68. Appena ricevuto l'invito di procedere alla perizia (Mod. 27) il perito richiede all'ufficio del macinato l'estratto dei dati di fatto rilevati dagl'ingegneri del macinato e consegnati nel relativo registro di cui all'art. 28.

Dopo aver premesse quelle osservazioni e quegli studi che stima necessari il perito invita le parti a trovarsi nel mulino in un giorno ed ora determinata.

Per la consegna di questo invito al mugnaio il perito può valersi del personale di verificazione del macinato purchè lo faccia pervenire all'ingegnere provinciale almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'accesso locale, e ne ottenga ricevuta.

Art. 69. Nell'accesso sul luogo fissato con intervento delle parti il perito, quando creda di procedere a speciali rilievi, deve prima esaminare se il mulino si trova nelle condizioni normali di esercizio quali risultano dai rilievi degli ingegneri del macinato e dai verbali di verificazione, o se vi sia portata qualche alterazione artificiale per diminuire o mascherare la vera produttività dei palmenti. In caso di alterazioni, il perito deve disporre il mulino nelle condizioni ordinarie di lavoro e di massimo effetto utile.

Nel corso delle operazioni del perito le parti possono fare al medesimo le osservazioni che credono del proprio interesse, e queste devono essere indicate nella relazione di perizia.

Delle operazioni si redige verbale giornalmente firmato dalle parti.

Art. 70. Oltre alla visita al mulino fatta in contraddittorio delle parti, il perito può fare, senza preavviso, quelle altre visite che ritiene necessarie per assicurarsi del vero stato ordinario dell'andamento del mulino.

Art. 71. Il perito deve far precedere al suo giudizio una precisa indicazione degli elementi sui quali si fonda.

Perciò nella relazione di perizia egli deve premettere la descrizione delle circostanze di fatto che hanno influenza sulla determinazione della quota, e specialmente:

*a*) La qualità, forma e dimensione del motore;

*b*) Le dimensioni della bocca d'efflusso dell'acqua che anima il motore;

*c*) Il battente e la caduta;

*d*) Il coefficiente di rendimento;

*e*) Se trattasi di mulino a vapore, la forma, le dimensioni ed il numero delle caldaie accese e di quelle di riserva, la tensione, espansione e condensazione del vapore;

*f*) La distribuzione della forza ed il numero dei palmenti contemporaneamente in moto;

*g*) La velocità angolare delle macine;

*h*) La qualità e dimensioni delle macine;

*i*) La qualità dei cereali che si macinano ordinariamente nel mulino;

*k*) Il sistema di macinazione e la finezza delle farine riferite allo staccio adottato dal mugnaio;

*l*) Il coefficiente di produzione;

*m*) Ed in generale tutti gli elementi da cui dedusse la quota, e che variati danno luogo alla revisione straordinaria giusta l'articolo 19 della legge.

Premessa questa descrizione, il perito deve esporre il calcolo e la dimostrazione della quota.

Art. 72. Il perito deve presentare al prefetto la sua relazione entro due mesi dal giorno in cui riceve l'invito di procedere alla determinazione della quota.

Il prefetto può prorogare, sulla domanda del perito, e per gravi ragioni, il termine predetto, non però oltre ad un mese.

In calce alla relazione peritale vengono indicate le relative spese e competenze peritali.

Art. 73. Al perito che non presenta la relazione nel termine stabilito o prorogato sono applicabili le disposizioni dell'articolo 268 del Codice di procedura civile.

Art. 74. Il prefetto dà atto al perito della presentazione della perizia e la notifica immediatamente col decreto della esecutività all'esercente ed all'ingegnere provinciale del macinato.

§ 5° — Ricorso in appello — Giudizio del Comitato.

Art. 75. Il ricorso contro le quote determinate dal perito deve essere presentato in doppio originale al prefetto nel modo indicato all'articolo 62.

Se il ricorso è presentato dopo quindici giorni dalla notificazione, il prefetto lo respinge alla parte con dichiarazione d'inammissibilità. In caso diverso egli fa consegnare uno degli originali alla parte appellata e trasmette l'altro al presidente del Comitato.

Art. 76. Il presidente del Comitato convoca i periti e fa notificare alle parti il giorno dell'adunanza, affinchè possano presentare in tempo le loro osservazioni e farsi rappresentare innanzi al Comitato.

Art. 77. Se non sono indicati i punti della perizia che s'impugnano e i motivi della opposizione, il Comitato pronuncia la reiezione del ricorso, colle spese a carico della parte appellante.

Le parti sono ammesse ad esporre le proprie ragioni ed osservazioni sopra i soli punti controversi. Finita la discussione, il Comitato licenzia le parti e pronunzia il giudizio.

Nel caso che il giudizio sul ricorso dipenda da un dato di fatto non abbastanza provato, il Comitato può delegare un suo membro a constatare quel dato, osservando quanto è prescritto agli articoli 56, 68, 69 e 70.

Art. 78. La decisione del Comitato è resa esecutoria con decreto del prefetto che la fa notificare immediatamente alle parti.

Art. 79. L'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge, tanto contro i provvedimenti del prefetto, quanto contro la decisione del Comitato, può esperimentarsi innanzi al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Essa non sospende il corso e l'effetto del procedimento amministrativo.

§ 6° — Liquidazione delle spese di perizia e dei compensi sulla tassa.

Art. 80. Le spese dei giudizi peritali sono per intero a carico dell'Amministrazione, se la quota determinata dal giudizio è uguale a quella offerta dall'esercente o appellata dall'Amministrazione.

Sono invece a carico dell'esercente se la quota determinata dal giudizio è uguale a quella proposta dall'Amministrazione o appellata dall'esercente.

Se la quota del giudizio è intermedia, le spese sono ripartite fra le parti in ragione della differenza fra la quota del giudizio e la quota proposta o accettata da ciascuna parte.

Se un giudizio si riferisce a più quote, le spese si dividono in parti eguali su ciascuna quota e sono ripartite nel modo suddetto.

Art. 81. Nelle spese dell'articolo precedente non entrano che quelle di bollo e notificazioni, più l'indennità e competenze dei periti, alle quali viene applicata la tariffa delle perizie giudiziarie in materia civile.

Art. 82. Quando le quote determinate dal perito non vengono impugnate, il prefetto, sentito l'ingegnerecapo del Genio civile, liquida con ordinanza esecutiva le spese del giudizio.

Quando è presentato ricorso al Comitato contro il primo giudizio, il Comitato stesso liquida le spese tanto del primo, quanto del secondo giudizio e la liquidazione del Comitato è resa esecutiva dal prefetto.

Ricevuta la liquidazione il prefetto decreta il pagamento delle spese nel termine non minore di dieci giorni, e non maggiore di trenta dalla notificazione alle parti (Mod. 28).

Art. 83. L'ingegnere provinciale del macinato, tostochè gli sia notificata la quota determinata dal perito, eseguisce colla medesima la liquidazione delle rate di tasse già liquidate in via provvisoria (Mod. 29).

La differenza fra questa liquidazione e le precedenti, se è a debito dello esercente è unita alla prima rata di tassa che si liquida ed è riscossa colla medesima; se è a credito dell'esercente, è detratta dalla prima rata di tassa, ed ove questa non basti, dalle successive.

Nel caso che neppure la seconda rata sia sufficiente a compensare l'esercente, ed egli ne faccia domanda, provando di non avere alcun debito per tassa, si provvede dall'intendente alla restituzione del sopra più.

Nello stesso modo si procede alla liquidazione dei compensi quando sia notificata all'ingegnere provinciale la quota stabilita dal Comitato.

Art. 84. Gli interessi nella ragione del 5 per cento all'anno dovuti sulle somme pagate in più ed in meno durante il giudizio peritale sono computati fra la scadenza di ciascuna rata di tassa, di cui fa parte la relativa somma capitale, e la scadenza della rata colla quale detta somma capitale fu data a riscuotere o dalla quale fu detratta a termini dell'articolo precedente.

Questi interessi sono aggiunti alla relativa somma capitale e pagati o riscossi colla medesima.

Per la somma capitale, come per gli interessi, l'esattore agisce anche sulla cauzione prestata dal mugnaio per ottenere il giudizio peritale.

Art. 85. Nelle liquidazioni da farsi in esecuzione degli articoli precedenti l'ingegnere provinciale deve indicare separatamente le somme per capitale che si detraggono o si aggiungono alla liquidazione della nuova rata di tassa e quelle per interessi sul capitale stesso.

Provando di avere integralmente pagate le somme per capitali ed interessi risultanti a suo debito dalla liquidazione definitiva, l'esercente ha diritto di ottenere lo scioglimento della cauzione speciale prestata a senso dell'articolo 12 della legge.

CAPO V. — *Revisione ordinaria e straordinaria della quota fissa.*

§ 1° — Revisione ordinaria.

Art. 86. La revisione ordinaria delle quote ha effetto allo scadere d'ogni periodo di dodici mesi dal giorno in cui entrò in vigore la quota di prima determinazione.

Se in un mulino le quote di diversi palmenti siane entrate in vigore ad epoche diverse tutte sono soggette alla revisione ordinaria alla scadenza annuale della quota che entrò in vigore per la prima.

Art. 87. Nel corso dell'anno l'ingegnere deve rendersi conto del modo nel quale funzionano le quote vigenti, e se non si verifichi sperequazione fra i mulini.

A tal fine egli deve con indagini accurate, con visite locali, ed anche, quando occorra, con esperimenti diretti, formarsi esatto criterio delle condizioni di ogni mulino, soprattutto rispetto alla variabilità della forza motrice.

Art. 88. Allo stesso fine ogni ingegnere del macinato, in qualunque visita fatta a un mulino, deve prendere nota dei dati di fatto che determinano la forza motrice, la velocità e la produzione dei palmenti, secondo apposito modulo.

Il modulo stesso autenticato colla data e colla firma dell'ingegnere che lo riempie, vien deposto all'ufficio provinciale che ne trascrive i dati nel registro, di cui all'articolo 28, e lo conserva in archivio.

Art. 89. Quando l'ingegnere provinciale crede che debbasi nell'interesse dell'Amministrazione far luogo alla revisione annuale d'una quota, ne determina una nuova e la comunica alla Direzione tecnica due mesi prima che scada la quota in vigore.

Art. 90. La nuova quota, nella misura in cui fu approvata dalla Direzione, è intimata allo esercente nel modo indicato all'art. 41, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine indicato all'art. 86.

Art. 91. L'esercente, che voglia ottenere la revisione annuale della quota, deve presentare la domanda all'ufficio provinciale del macinato, almeno sessanta giorni prima che scada la quota in vigore, proponendo la quota che sarebbe disposto ad accettare. L'ufficio rilascia all'esercente ricevuta della domanda, e tale ricevuta è il solo titolo valido per provare la presentazione della domanda. L'ingegnere provinciale, sentita la Direzione, partecipa all'esercente che questa offerta è accettata, oppure notifica, nel modo indicato per la quota di prima determinazione, e nel termine di trenta giorni, la quota proposta dall'Amministrazione.

Art. 92. Se l'esercente non accetta la quota di revisione, deve ricorrere al prefetto pel giudizio peritale, nel termine e nelle forme indicate all'art. 62 e seguenti.

Art. 93. Allorchè per iniziativa dell'Amministrazione od in seguito a domanda dell'esercente si è fatto luogo alla revisione ordinaria, la nuova quota entra in vigore a partire dal primo verbale di verificazione posteriore alla scadenza del periodo annuale.

§ 2° — Revisione straordinaria.

Art. 94. Quando dalle verificazioni e dalle visite risulti all'ufficio provinciale del macinato che un mulino in cui la tassa è liquidata in base a quota peritale non lavora nelle condizioni descritte nella perizia, e dalle quali fu dedotta la quota, l'ingegnere provinciale rivede la quota stessa, variando nel calcolo della quota gli elementi solo che dipendono dalle condizioni di lavoro variate, e tenendo fermi tutti gli altri elementi della perizia. Intima quindi immediatamente la quota di revisione da sostituirsi alla quota peritale in vigore, senza pregiudizio della sospensione autorizzata dall'articolo 35 della legge.

Art. 95. Se l'esercente impugna la variazione o rifiuta la quota di revisione, deve, entro trenta giorni dalla intimazione, ricorrere al prefetto nel modo determinato all'articolo 62.

Il prefetto, riconosciuto ammissibile il ricorso, lo rimette al perito della zona, invitandolo ad accertare il fatto e rivedere la quota della perizia anteriore.

Art. 96. Il perito accerta il fatto della variazione delle condizioni di lavoro, esaminando tutti i verbali di verificazione, di contravvenzione o di visita dalla decorrenza delle quote sino al giorno della intimazione della revisione straordinaria e i campioni di farina sequestrati; o visitando il mulino a termini dell'articolo 69 quando la variazione dipenda da alterazione permanente a qualche organo del mulino stesso.

Accertato il fatto, il perito varia nella sua perizia precedente quegli elementi che ne dipendono, e corregge le quote secondo tali variazioni.

Art. 97. L'ingegnere provinciale, allorchè riceve avviso che l'esercente intende introdurre variazioni nella qualità o potenza degli apparecchi di macinazione o nel sistema di macinatura, che servirono di base alla determinazione della quota, come pure ogni qualvolta scopre che alcuna variazione di quel genere è avvenuta o fu introdotta senza darne avviso, procede, se l'interesse dell'Amministrazione lo richiede, alla determinazione di una nuova quota, e ne riferisce alla Direzione, indicando quali sono i fatti sui quali si fonda la proposta di revisione.

Se la Direzione riconosce che si deve far luogo alla revisione straordinaria, la nuova quota, nella misura stabilita dalla Direzione, è intimata all'esercente nelle forme prescritte per le quote di prima determinazione.

In questa notificazione devono essere indicati i fatti per i quali si addiviene alla revisione straordinaria della quota.

Si applicano a questo caso le disposizioni degli articoli 41 e seguenti, relative alla prima determinazione della quota, salvo l'applicazione dell'articolo 35 della legge.

Art. 98. Il ricorso dell'esercente al prefetto per contestare l'esistenza dei nuovi fatti straordinari ed imprevisti deve esser fatto entro il termine perentorio di trenta giorni dall'intimazione della quota. Questo ricorso non sospende i termini per il ricorso al giudizio peritale riguardo alla misura della quota, nè l'esecutorietà della quota stessa nei casi e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Se nel giudizio di cui si tratta l'Amministrazione è soccombente, si fa luogo allora al rimborso della tassa che fosse stata percepita in in più sulla base della nuova quota.

Anche in questo caso le somme pagate in più sulla base della quota dell'Amministrazione sono restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento all'anno.

Art. 99. La domanda dell'esercente per la revisione delle quote a cagione di nuovi fatti straordinari ed imprevisti deve contenere la precisa indicazione dei fatti, per i quali si chiede la revisione e delle conseguenti variazioni che si propongono nelle quote. Essa dev'essere presentata all'ufficio provinciale del macinato, ritirandone ricevuta.

L'ingegnere provinciale esamina anzitutto se concorrano gli estremi voluti per la revisione e ne riferisce alla Direzione.

Se la Direzione non ammette la revisione, l'ingegnere notifica all'esercente che non si fa luogo alla sua domanda.

Se la Direzione ammette la revisione, si determina una nuova quota che si notifica all'esercente nel modo indicato per la quota di prima determinazione.

Nel resto si applicano le disposizioni degli articoli 41 a 44, 62 e seguenti.

Art. 100. Contro la dichiarazione dell'Amministrazione di non ammettere la revisione per nuovi fatti straordinari ed imprevisti, l'esercente può ricorrere al prefetto entro trenta giorni dalla notificazione, come all'art. 95.

Art. 101. La revisione della quota per nuovi fatti straordinari ed imprevisti, allorchè è fatta sulla domanda dell'esercente, ha effetto a partire dal primo verbale di verificazione di data posteriore alla notificazione di tale domanda. Se invece è fatta d'iniziativa dell'Amministrazione, ha effetto a partire dal primo verbale posteriore alla notificazione della nuova quota.

Se la revisione ha luogo in previsione di fatti non ancora avvenuti, la nuova quota ha effetto soltanto a partire dal primo verbale di verificazione posteriore al giorno in cui i medesimi si verifichino.

CAPO VI. — *Sgravio del* 50 *per cento sulla macinazione del granturco, segala, avena ed orzo. — Macinazione promiscua.*

Art. 102. Lo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri imputabili alla macinazione di granturco, segala, avena ed orzo è subordinato alle norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 103. Lo sgravio non può essere concesso se non in quei mulini che sono forniti di speciale licenza, oltre a quella ordinaria d'esercizio (Mod. 30 e 33).

Per ottenere tale licenza speciale il mugnaio deve dichiarare all'ingegnere provinciale del macinato che intende destinare tutti i palmenti del suo mulino alla esclusiva macinazione del granturco, della segala, dell'avena e dell'orzo.

L'ingegnere provinciale rimette al mugnaio, che ne ha fatto richiesta, la licenza speciale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione.

Art. 104. La licenza speciale deve essere esibita ai delegati dell'autorità finanziaria ogni qualvolta questi ne facciano richiesta.

Art. 105. L'esercente può in seguito, ma a periodi non minori di un mese, cambiare la destinazione del mulino, purchè ne faccia domanda all'ingegnere provinciale quindici giorni avanti il cambiamento di destinazione.

Ogni qualvolta il mulino viene destinato alla macinazione del grano il mugnaio è tenuto a restituire la licenza speciale.

Art. 106. Pei mulini nei quali alla pubblicazione della legge del 16 giugno 1874 si trovavano palmenti esclusivamente destinati alla macinazione del granturco e della segala, a termini dell'articolo 1° del Regio decreto 21 agosto 1870, n. 5811, si continuerà a concedere la licenza speciale anche senza la destinazione esclusiva dell'intero mulino alla macinazione del granturco, segala, avena ed orzo (Mod. 30 e 31).

Art. 107. In caso di cambiamento nel titolare dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 30, alinea 3° della legge, la concessione della licenza speciale pei palmenti destinati all'esclusiva macinazione dei generi compresi nel n. 2 della tariffa, è continuata anche a favore del nuovo esercente, salvo il caso previsto dall'articolo 110.

Nel caso di chiusura del mulino e di riattivazione successiva del medesimo, giusta l'articolo 30, alinea 1° della legge, la licenza speciale non può ottenersi senza la destinazione esclusiva dell'intero mulino alla macinazione suindicata.

Parimenti cesseranno di godere della licenza speciale senza la destinazione esclusiva dell'intero mulino alla macinazione di generi godenti sgravio, quei mulini, nei quali venissero distrutte le opere d'isolamento statevi già eseguite.

Art. 108. Alle opere necessarie per l'isolamento dei palmenti provvede l'ingegnere provinciale del macinato, e sono ad esse applicabili le norme stabilite per gli adattamenti dei mulini e per l'applicazione dei contatori.

Il verbale di consegna delle opere al mugnaio, compilato giusta l'articolo 21 del presente regolamento, deve essere pure comunicato in copia al proprietario del mulino, ed in caso di rifiuto a riceverlo deve essergli notificato per atto di usciere a sue spese.

Art. 109. L'applicazione e la consegna del saggiatore meccanico si fa colle stesse norme stabilite per l'applicazione e la consegna del contatore.

Art. 110. La sospensione e la decadenza della licenza speciale, di cui all'articolo 25 della legge, sono pronunciate dall'ingegnere provinciale del macinato, il quale provvede al ritiro della licenza medesima, dandone avviso all'intendente di finanza ed al direttore tecnico del macinato.

La sospensione deve essere fissata per un tempo determinato, il quale non può oltrepassare due mesi.

La decadenza è applicabile soltanto al titolare della licenza. Per i palmenti però contemplati negli articoli 106 e 119 la decadenza è definitiva.

Art. 111. La durata delle licenze speciali non può eccedere i dodici mesi. Esse sono inoltre rinnovate ogni qualvolta, per qualsiasi causa, avvengano cambiamenti nell'esercizio del mulino, o venga rinnovata la licenza d'esercizio.

Art. 112. Nei mulini ad un solo palmento destinati attualmente alla macinazione promiscua di grano e granturco, segala, avena e orzo, la facoltà di continuare la macinazione promiscua collo sgravio del cinquanta per cento sul numero dei giri imputabili alla macinazione del granturco, segala, avena ed orzo, può essere concessa mediante licenza speciale (Mod. 32 e 33) là dove sia richiesta dai bisogni della popolazione o dalle condizioni locali per tutto o per parte dell'anno.

Art. 113. I mulini ad un solo palmento esercitati dallo stesso mugnaio o da altri per conto suo, i quali non siano distanti l'uno dall'altro più di un chilometro, i mulini ridotti a un solo palmento dopo la pubblicazione del R. decreto del 21 agosto 1870, n. 5811, e i mulini a un solo

palmento situati nello stesso corpo di fabbrica, sono considerati agli effetti della macinazione promiscua come mulini a più palmenti.

Art. 114. Per ottenere la concessione della macinazione promiscua, l'esercente deve farne domanda all'agente delle imposte entro il mese di luglio, dichiarando la quantità che presume di macinare nell'anno (Mod. 9):

*a*) Di grano;

*b*) Di granturco, segala, avena ed orzo.

L'agente delle imposte trasmette immediatamente la domanda all'ingegnere provinciale del macinato.

Art. 115. L'ingegnere provinciale chiede al prefetto se tale concessione è necessaria ai bisogni delle popolazioni, e, avutane dichiarazione affermativa, rivede ed, ove occorra, rettifica le dichiarazioni, tenendo conto delle quantità di diversi cereali che risultano macinate nell'anno precedente secondo i rilievi fatti dagli agenti dell'Amministrazione nelle visite ai mulini.

Delle rettificazioni introdotte l'ingegnere provinciale dà avviso all'esercente per mezzo dell'agente delle imposte.

Art. 116. Le contestazioni sull'accertamento della macinazione promiscua sono deferite alle Commissioni per la ricchezza mobile nei modi e termini stabiliti dal titolo VI del presente regolamento per gli accertamenti della macinazione presunta nei mulini sforniti di contatore.

Art. 117. I risultati definitivi dell'accertamento delle quantità predette sono a cura dell'agente delle imposte compresi per ciascun comune in una matricola dei mulini a un solo palmento, forniti di contatore e destinati alla macinazione promiscua, e sono quindi comunicati al sindaco del comune per l'opportuna pubblicazione, nonchè all'ingegnere provinciale del macinato.

Art. 118. L'ingegnere provinciale, in base ai risultati della matricola, determina il numero proporzionale dei giri imputabili alla macinazione dei cereali che godono lo sgravio col dividere per la quantità di grano e degli altri cereali, che risulta dall'accertamento, la quantità dei cereali godenti sgravio. Col quoziente, che ne risulta, moltiplicato per 50/100, viene ridotto in ogni liquidazione di tassa il numero dei giri letti.

Art. 119. Il numero dei giri imputabili alla macinazione dei cereali che godono lo sgravio del 50 per cento, può essere determinato meccanicamente da un contatore differenziale munito di saggiatore.

Dal giorno in cui si applica ad un palmento il saggiatore a doppia numerazione, cessa l'effetto dell'accertamento presunto che si fosse fatto dei varii cereali da macinarsi.

Art. 120. Nei mulini autorizzati alla macinazione promiscua non può essere accordato alcuno sgravio o riduzione per la macinazione di generi esenti da tassa.

Art. 121. Nei mulini, ove sieno saggiatori applicati alle macine dei palmenti, debbono essere sigillate o rese altrimenti inservibili le macine dei palmenti inattivi e le macine smontate e poste tanto nei mulini, quanto nei locali annessi e nelle adiacenze fino alla distanza di 25 metri.

L'esercente è tenuto a denunciare all'ingegnere provinciale le macine smontate o inattive e di tale obbligo si fa risultare nel verbale di consegna del saggiatore, di cui agli articoli 109 e 119.

In caso di scoperta nei mulini, nei locali annessi e nelle adiacenze di macine non denunciate, ed in caso di alterazione, di rimozione o di falsificazione dei sigilli od altri mezzi usati dalla Amministrazione per porre le macine fuori di esercizio, come anche nel caso che sieno state scambiate le macine dei vari palmenti, non si accorda alcuno sgravio sui giri segnati dai saggiatori a contare dalla seconda quindicina precedente, e ciò senza pregiudizio delle pene stabilite dall'art. 37 della legge.

CAPO VII. — *Sorveglianza, conservazione e verificazione dei contatori e saggiatori e liquidazione della tassa.*

§ 1° — **Servizio di sorveglianza e di verificazione.**

Art. 122. Il servizio di sorveglianza, conservazione e verificazione dei contatori, e degli altri congegni applicati, è eseguito da operai verificatori, e sorvegliato da capi-squadra, sotto la direzione e responsabilità dell'ingegnere provinciale del macinato, seconde le norme stabilite dai regolamenti di servizio.

Art. 123. L'ingegnere provinciale comunica all'intendente di finanza la circoscrizione delle zone di verificazione e dei circoli di sorveglianza, nonche le successive variazioni che si introducessero nella medesima.

Art. 124. Nelle zone di verificazione e nei circoli di sorveglianza di una provincia, possono anche comprendersi mulini posti in altra provincia, quando ciò sia riconosciuto necessario al buon andamento del servizio.

Art. 125. Delle verificazioni eseguite l'operaio compila un verbale in triplo originale, conforme al modello 34.

Uno degli originali è rimesso all'esercente, l'altro è trasmesso all'ingegnere provinciale, ed il terzo rimane nel registro a matrice del verificatore.

Art. 126. Gli esercenti saranno avvertiti della residenza dell'operaio verificatore specialmente incaricato della conservazione dei contatori.

Avvenendo guasti nel contatore o nei ritegni l'esercente deve renderne avvisato immediatamente l'operaio suddetto per iscritto, mediante avviso conforme al modello 35.

L'operaio deve recarsi tosto al mulino, dandone contemporaneamente avviso all'ingegnere provinciale (Mod. 36).

Art. 127. Se i guasti sono nei ritegni o nei sigilli, od in qualunque altra parte esterna del contatore, e si possono facilmente riparare, l'operaio deve farlo sollecitamente; se sono nel meccanismo interno deve, quando ne abbia l'incarico dall'ingegnere provinciale, togliere il contatore dal palo e verificare il numero che segna, ed in caso diverso avvertirne il capo-squadra.

In ambo i casi l'operaio nota in verbale conforme al modello 37, redatto in doppio originale, la natura dei guasti riscontrati e le operazioni eseguite.

Uno degli originali viene rimesso all'esercente, l'altro è trasmesso all'ingegnere provinciale, e sul medesimo l'operaio deve notare se i guasti siano derivati da causa accidentale o da colpa o dolo dell'esercente.

Quest'articolo non è applicabile nel caso previsto dall'art. 283.

Art. 128. Quando le riparazioni non possano farsi sul luogo, e non si abbia altro contatore da sostituire a quello guasto, se l'esercente dichiara di sospendere la macinazione sino a che non sia ripristinato il contatore, l'operaio sigilla le macine e fa di ciò risultare nel verbale (Mod. 37) indicato nell'articolo precedente. Se l'esercente dichiara di voler continuare la macinazione, si lasciano libere le macine, facendone parimenti risultare nel verbale.

Art. 129. Dell'applicazione di un nuovo contatore e della sua consegna all'esercente si fa risultare con verbale conforme al mod. 38, nel quale si nota il giorno dell'applicazione ed il numero segnato dal contatore.

Un originale del verbale è rimesso o fatto intimare all'esercente, l'altro è trasmesso all'ingegnere provinciale.

Art. 130. Avvenendo guasti nel mulino, a riparare i quali occorra che sia tolto il contatore dal palo, l'esercente ne rende pure avvertito per iscritto l'operaio (Mod. 35), il quale si reca al mulino, e rimuove il contatore, esaminando se funziona regolarmente e se i sigilli ed i ritegni sono intatti.

Il contatore è dato in custodia al mugnaio, le macine sono sigillate, e sono prese le altre misure necessarie per impedire la macinazione di contrabbando.

Art. 131. Della rimozione del contatore, del numero segnato dal medesimo, dell'apposizione dei sigilli alle macine e delle altre misure prese per impedire la macinazione di contrabbando è compilato processo verbale conforme al modello 37, come è disposto all'articolo 127.

Art. 132. Quando l'esercente vuol riattivare il mulino, ne dà avviso all'operaio con lettera conforme al modello 39.

L'operaio deve tosto recarsi al mulino, applicare il contatore, compilando il verbale modello 38, e togliere i sigilli e gli altri impedimenti posti alla macinazione.

Se le riparazioni fatte impediscono o rendono difficile l'applicazione o la verificazione del contatore, l'operaio avverte l'esercente che i sigilli e gli altri impedimenti alla macinazione non saranno tolti sino a che il mulino sia posto in grado di ricevere il contatore.

Art. 133. Nelle visite ai mulini il capo squadra eseguisce i rilievi ed i riscontri prescritti dall'ingegnere provinciale e quando occorra ne forma verbale in doppio originale, da trasmettere uno all'ingegnere provinciale e da rilasciare l'altro all'esercente.

§ 2° — **Liquidazione della tassa.**

Art. 134. I verbali di verificazione degli operai verificatori e dei capi squadra sono dall'ingegnere provinciale riportati nel registro (Mod. 40), avvertendo però che devono essere riportati in registro separato i verbali relativi ai mulini di cui all'articolo 124.

Art. 135. In base alle risultanze di tale registro l'ingegnere provinciale liquida alla scadenza di ciascuna rata di pagamento l'ammontare della tassa dovuta da ciascun esercente, e trasmette all'Intendenza di Finanza della provincia, in cui sono situati i mulini, l'elenco delle somme dovute.

Art. 136. Pei mulini o palmenti forniti di speciale licenza per la macinazione del granturco, della segala, dell'avena e dell'orzo, l'ingegnere provinciale accorda ad ogni rata nella liquidazione della tassa lo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri risultanti dal registro di verificazione.

Art. 137. Nel caso però di macinazione di grano in detti mulini o palmenti, od anche di semplice scoperta di grano e di prodotti della macinazione del grano nei locali in cui sono situati o nei saggiatori loro apposti, comprovata da verbale dei delegati dell'autorità finanziaria, l'ingegnere liquida la tassa per la rata in corso senza alcuno sgravio, e liquida inoltre, ed aggiunge sugli elenchi di carico alla somma costituente la rata l'ammontare dello sgravio concesso nella liquidazione delle due quindicine immediatamente precedenti.

Art. 138. Per i mulini autorizzati alla macinazione promiscua viene, nella liquidazione della tassa, accordato ad ogni rata lo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri che, secondo gli articoli 118 e 119, risultino imputabili alla macinazione dei generi compresi nel numero 2 della tariffa.

Art. 139. A tale effetto, ove in detti mulini sia applicato il saggiatore, l'agente destinato dall'ingegnere provinciale si reca nel mulino col verificatore della zona nelle epoche che gli vengono prefisse, onde accertare la qualità dei cereali esistenti nel saggiatore.

Qualora si trovi del grano nel saggiatore, il cereale estratto sarà sequestrato e il contrabbando sarà constatato da verbale fatto in doppio originale e firmato dai delegati predetti.

Uno dei verbali viene rimesso all'ingegnere provinciale, e l'altro consegnato all'esercente.

Art. 140. Ove invece la determinazione dei giri imputabili alla macinazione di generi godenti sgravio sia fatta in base all'accertamento della macinazione presunta e l'accertamento non sia ultimato, si prende a base della liquidazione della tassa lo stato in cui l'accertamento si trova alla scadenza della rata, e quindi la liquidazione si fa in base o alla dichiarazione dell'esercente, o alla rettificazione dell'ingegnere provinciale, od al giudizio della Commissione di prima o seconda istanza, secondochè all'uno od all'altro di questi periodi sia giunto l'accertamento.

I relativi compensi sono accordati quando lo accertamento è divenuto definitivo.

Se i compensi risultano a favore dell'Amministrazione, le somme dovute dal mugnaio sono unite alla prima rata di tassa.

In caso diverso, le somme, di cui il mugnaio è creditore, sono detratte dalla prima rata di tassa, od, ove questa non basti, dalle rate successive.

Art. 141. In caso di guasto del contatore denunciato dal mugnaio, la tassa viene liquidata, a contare dall'ultima liquidazione o da quella epoca anteriore alla quale sia dimostrato che risale il guasto, moltiplicando il numero dei giorni compresi in detto periodo per la media giornaliera dei giri letti in tre quindicine di lavoro continuo immediatamente precedenti, e per la quota in vigore.

Qualora le liquidazioni precedenti al guasto non abbracciassero per qualsiasi causa un periodo di tre quindicine di lavoro continuo, la media giornaliera potrà determinarsi o in ragione di quel minore periodo al quale si riferiscono le liquidazioni, o in ragione di tre quindicine di lavoro continuo anteriori, oppure, trattandosi di mulino nuovo, in ragione del lavoro medio giornaliero fatto da macine simili.

Art. 142. In caso di guasto non denunciato e comprovato da verbale dei delegati dell'autorità finanziaria la liquidazione della tassa, a contare dall'ultima liquidazione o da quell'epoca anteriore alla quale sia dimostrato che risale il guasto, si fa moltiplicando il numero dei giorni compresi in detto periodo, per la massima media giornaliera dei giri compiuti dalla macina in una delle quindicine precedenti, e per la quota in vigore.

Tanto in questo, quanto nel caso indicato all'articolo precedente, la tassa liquidata non può mai essere inferiore a quella che sarebbe dovuta in base ai giri segnati dal contatore guasto.

Art. 143. Se però il guasto consiste nella rottura del ritegno ordinario ed insieme del ritegno di riserva del contatore, o del contatore di riserva, ed anche se furono rotti, alterati o falsificati i bolli dell'Amministrazione, la liquidazione si fa, a contare dall'ultima liquidazione o da quell'epoca anteriore alla quale sia dimostrato che risale il guasto, sul numero dei giri che il mulino avrebbe fatti, lavorando senza interruzione, di giorno e di notte, colla velocità normale stabilita nella determinazione della quota.

Art. 144. Nei palmenti a macinazione esclusiva di granturco, segala, avena ed orzo, non che nei palmenti a macinazione promiscua, se avvengono guasti nel saggiatore, si liquida la tassa della quindicina sulle indicazioni del contatore senza alcuno sgravio. Nella stessa maniera si liquida la tassa della quindicina pei palmenti a macinazione esclusiva di granturco, segala, avena e orzo quando il contatore segni un numero di giri diverso dal saggiatore.

Se i palmenti a saggiatore non hanno contatore al palo, in caso di guasto la tassa vi si liquida secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 145. Contro gli errori materiali incorsi nella liquidazione della tassa l'esercente può ricorrere all'intendente di finanza.

L'intendente, sentito l'ingegnere provinciale del macinato, ordina, quando occorre, gli opportuni disgravi o rimborsi.

Le somme da rimborsarsi sono abbuonate agli esercenti nelle rate immediatamente successive.

Art. 146. Parimenti le somme dovute dal mugnaio e non comprese per qualsiasi causa nella rata, cui si riferisce il debito, sono a cura dell'ingegnere provinciale comprese nella prima liquidazione successiva alla scoperta dell'omissione o dello sbaglio.

## TITOLO III.

### Commisurazione della tassa in base alle indicazioni dei misuratori e dei pesatori.

Art. 147. Allorquando, in seguito al rifiuto delle quote fatto dal mugnaio, l'Amministrazione intende applicare all'occhio della macina un congegno meccanico che segni il peso o il volume del cereale da macinarsi, l'ingegnere provinciale del macinato procede alla applicazione nei modi stabiliti dal titolo 2°, capo 1° del presente regolamento.

Art. 148. Le disposizioni del presente regolamento per l'applicazione, e per la sorveglianza, verificazione e conservazione dei contatori sono pure applicabili all'applicazione ed alla sorveglianza, verificazione e conservazione dei pesatori o misuratori.

Art. 149. L'Amministrazione ha facoltà di applicare unitamente al pesatore ed al misuratore, anche il contatore dei giri, tanto al palo di ciascuna macina, quanto all'albero motore.

In questo caso le indicazioni del contatore non servono alla commisurazione della tassa, ma unicamente per riscontro.

Art. 150. Con successivi Regi decreti saranno stabilite le norme per la liquidazione della tassa in base alle indicaziani del misuratore e del pesatore.

Art. 151. Anche in caso di commisurazione della tassa in base alle indicazioni del misuratore o del pesatore hanno effetto le disposizioni del titolo II, capo VI, per l'esclusiva destinazione dei mulini o dei palmenti alla macinazione del granturco, segala, avena ed orzo, e per la macinazione promiscua, salvo per quanto concerne lo sgravio del 50 per 0/0 sul numero dei giri.

Art. 152. La commisurazione della tassa in base al misuratore od al pesatore cessa:

1° Quando l'Amministrazione notifichi nuovamente le quote all'esercente e a partire dal primo verbale di verificazione dopo trenta giorni dalla notificazione;

2° Quando intervenga intorno alle quote regolare convenzione fra l'Amministrazione e l'esercente, ed in questo caso senz'uopo di nuova notificazione;

3° Quando l'Amministrazione creda di dover riscuotere direttamente la tassa col mezzo di agenti finanziarii o creda di appaltare la tassa.

In questo caso l'Amministrazione deve darne avviso all'esercente quindici giorni prima nel modo indicato dall'art. 41.

## TITOLO IV.

### Riscossione diretta della tassa per mezzo degli agenti finanziari.

Art. 153. Nei mulini, ove la tassa si riscuote direttamente per mezzo di agenti della finanza, viene affidata all'ufficio tecnico del macinato la direzione e la responsabilità del servizio.

Veglia però anche l'intendente di finanza perchè non si commettano frodi od abusi, provvedendo all'esercizio di una accurata sorveglianza per parte degli ufficiali dipendenti e presentando all'occorrenza le sue osservazioni e le sue proposte alla Direzione tecnica ed al Ministero.

Art. 154. Gli agenti per la riscossione diretta della tassa sono assunti in servizio colle norme stabilite dai regolamenti per l'assunzione del personale a mercede giornaliera addetto al servizio tecnico dei contatori. Questi agenti possono essere presi anche fra i maggiori di 35 anni d'età.

Art. 155. In caso di servizio notturno la mercede giornaliera ad essi assegnata dai regolamenti viene aumentata di un quarto.

Qualora debbano prestare servizio in mulini lontani più di un chilometro dal centro abitato, nel quale sarà stata dall'ingegnere provinciale fissata la loro ordinaria residenza, gli agenti riceveranno un'indennità giornaliera pei viaggi di andata e ritorno sulle basi stabilite pei viaggi dei capi squadra.

Art. 156. Gli agenti per la riscossione diretta sono parificati, finchè durano in funzioni, ai delegati dell'autorità finanziaria per la vigilanza sui mulini.

A tal uopo essi sono muniti di certificato personale, che viene rilasciato dal direttore tecnico del macinato, e che devono tenere con sè quando si trovano in servizio.

Cessando per qualsiasi causa dal servizio gli agenti debbono restituire il certificato personale all'ingegnere provinciale, il quale lo invia alla Direzione tecnica per l'opportuno annullamento.

Art. 157. Il nome e cognome degli agenti finanziari vien reso noto al mugnaio ed ai contribuenti mediante avviso dell'ingegnere provinciale (Mod. 41) pubblicato ed affisso alla porta del mulino e nel locale in cui ha luogo la riscossione della tassa.

Art. 158. L'esercente del mulino deve porre a disposizione degli agenti finanziari nell'interno dei mulini, e presso alla porta d'ingresso, un locale adatto per la pesatura dei cereali e per la riscossione della tassa.

L'esercente deve inoltre porre a disposizione degli agenti finanziari gli strumenti da pesare, dei quali egli deve essere provvisto a termini di legge.

La pesatura rimane a carico dell'introduttore.

Art. 159. Il mulino deve avere un'unica porta d'ingresso sulla strada pubblica, e le altre porte debbono essere chiuse a cura dell'esercente ed all'occorrenza assicurate con ordigni o suggelli apposti dai delegati dell'autorità finanziaria.

L'ingegnere provinciale del macinato può altresì far eseguire nelle mura o fossati, che costituiscono la cinta del mulino, tutte le opere indispensabili alla cautela del dazio e che impediscano la clandestina introduzione dei generi soggetti a tassa; e così pure può ordinare la chiusura di aperture esistenti in esse mura, e far apporre inferriate o grate o altri ripari ai canali ed agli acquedotti che vi passano dentro, senza però deviarne il corso.

Art. 160. I locali in cui sono situati gli apparecchi di macinazione o di classificazione delle farine, ed i locali di deposito dei grani e delle farine non devono aver comunicazione interna con case d'abitazione o con altri edifizi, od opifici, non inservienti allo stesso uso, ed ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle.

L'Amministrazione può assicurare con sigilli od ordegni appositi le porte e le opere di chiusura delle comunicazioni predette.

Le stanze aggregate ai locali qui sopra indicati con interna comunicazione sono considerati come continuazione dei locali stessi e sono sottoposte alle stesse discipline.

Art. 161. Ove lo ravvisi indispensabile, l'ingegnere del macinato ha facoltà di apporre i suggelli alle porte d'ingresso nei locali di deposito delle farine e dei cereali, annessi al mulino, oppure di ordinare che vengano chiuse a doppia chiave, una delle quali da rimanere presso gli agenti della finanza e l'altra presso il mugnaio od il proprietario dei generi.

L'estrazione dai locali di deposito dei grani e delle farine non può, in questo caso, aver luogo se non alla presenza dell'agente finanziario e nelle ore in cui è permessa l'introduzione dei cereali e la estrazione delle farine dal mulino.

Art. 162. L'ingegnere provinciale del macinato, allorquando in seguito al rifiuto delle quote crede si debba in un mulino attuare la riscossione diretta, esamina lo stato del mulino, e determina le opere che debbono eseguirvisi per ridurlo nelle condizioni volute dagli articoli precedenti, dandone opportuna partecipazione all'intendente di finanza contemporaneamente al parere prescritto dall'articolo 66.

Art. 163. L'intendente di finanza, nel dichiarare al prefetto che l'Amministrazione intende riscuotere direttamente la tassa, gli significa pure il giorno in cui tale sistema verrà attuato, e gli indica le opere che debbono a cura e spese dell'esercente essere fatte nel mulino.

Art. 164. Il prefetto ne dà partecipazione all'esercente ed al proprietario del mulino, invitandoli a far procedere all'esecuzione di dette opere prima del giorno fissato per l'istallazione degli agenti finanziari (Mod. 42).

Art. 165. Ove nel termine prefisso le opere riconosciute bisognevoli non fossero eseguite, l'ingegnere provinciale del macinato le farà eseguire a conto e a spesa del mugnaio, e farà procedere alla riscossione delle relative somme colle norme e privilegi che regolano la riscossione delle tasse di registro.

Art. 166. La riscossione della tassa per mezzo dell'agente finanziario comincia ad effettuarsi, nei mulini nuovi o riattivati, il giorno stesso del rilascio della licenza d'esercizio, e pei mulini in attività, a contare dal primo verbale di verificazione posteriore alla scadenza della quota o del sistema di riscossione in vigore.

Art. 167. A tale effetto, nel giorno fissato, si procede all'immissione in esercizio dell'agente finanziario mediante processo verbale, fatto in doppio originale dall'ingegnere provinciale o da un suo delegato e firmato da esso, dall'esercente e da due testimoni.

In caso di rifiuto dell'esercente a firmarlo, se ne fa constare nel verbale, un esemplare del quale viene in tal caso notificato all'esercente stesso per atto d'usciere ed a sue spese.

Art. 168. Nel processo verbale (Mod. 43) si fanno risultare:

1° Il numero segnato dai contatori od altri congegni;

2° Il numero, l'ubicazione e la destinazione dei locali costituenti il mulino;

3° La loro condizione e lo stato delle loro comunicazioni;

4° Il locale assegnato agli agenti finanziari per la riscossione della tassa;

5° La qualità e la quantità dei cereali e delle farine esistenti nel mulino e nei locali di deposito annessi.

Pei cereali trovati nel mulino o locali annessi l'avventore ed il mugnaio sono tenuti a soddisfare immediatamente la tassa.

Le farine sono distinte con uno speciale contrassegno, e per esse viene rilasciata una bolletta d'autorizzazione e fissato il termine per la loro esportazione dal mulino.

Art. 169. Fatto il processo verbale d'immissione in esercizio dell'agente finanziario, non si possono introdurre variazioni o modificazioni nella destinazione e distribuzione dei vari locali, senza il permesso dell'ingegnere provinciale del macinato.

Nelle mura od altra cinta del mulino è parimenti vietato, senza il permesso dell'ingegnere provinciale, di fare aperture, di danneggiare e smuovere le barriere od i segnali apposti dalla Amministrazione, e di scavare acquedotti che passino sotto la cinta medesima.

Art. 170. Nessuno può introdurre nel mulino od estrarne cereali e farine senza farne dichiarazione all'agente finanziario per le opportune verificazioni e riscontri.

L'agente finanziario annota successivamente, in apposito registro (Mod. 44), i generi che si introducono nel mulino, e quelli che si esportano, nonchè la tassa dovuta per i cereali introdotti.

Art. 171. La tassa dev'essere pagata in mano dell'agente finanziario all'atto dell'introduzione del cereale nel mulino dall'avventore che porta il cereale a macinare, e dal mugnaio per i cereali che vi sono introdotti per conto suo.

La tassa dev'essere pagata in danaro.

Art. 172. Nella riscossione della tassa le frazioni minori della metà di un chilogramma non sono calcolate; quelle invece che giungono alla metà o che la superano si computano come un intero.

Art. 173. L'agente finanziario rilascia all'avventore od al mugnaio per la tassa pagata una ricevuta in doppio staccata da un bollettario a *madre* ed a *doppia figlia* (Mod. 45), dalla quale risultino:

1° Il nome e cognome dell'introduttore;

2° Il giorno e l'ora in cui ebbe luogo l'introduzione;

3° La qualità e la quantità del cereale introdotto;

4° La tassa pagata.

Siffatte indicazioni sono dall'agente contemporaneamente riportate sul registro, di cui all'articolo 170.

Art. 174. Qualora l'agente finanziario erri nella scritturazione delle bollette, o le indicazioni delle bollette figlie non corrispondano a quelle della matrice, od a quelle riportate nel registro, le bollette stesse non devono essere distaccate dalla matrice e vengono annullate, contrassegnando con due linee in croce sì la madre che le due figlie, e facendo a tergo le opportune annotazioni. Se già staccate, vengono ricongiunte alla matrice con indicazione della causa per cui non furono rilasciate.

Art. 175. Il mugnaio deve macinare i cereali presentati al mulino nell'ordine successivo in cui sono staccate le bollette. Prima d'iniziare la macinazione deve *intaccare* fino alla metà la *doppia figlia* rilasciata dall'agente. Incominciata la macinazione, deve compierla senza interruzione e, appena ultimata, dividere per metà la bolletta figlia già intaccata, consegnando allo avventore la parte che gli spetta, che deve sempre accompagnare la farina, e conservando l'altra metà in apposita filza, da conseguare poi ai delegati dell'autorità finanziaria dietro ricevuta.

L'agente finanziario vidima all'uscita la bolletta unita alla farina e ne registra l'uscita.

Art. 176. Il mugnaio non può macinare e neppure permettere l'entrata di alcuna quantità di cereale, nè per proprio, nè per altrui uso, senza la corrispondente bolletta attestante il pagamento della tassa.

Egli deve perciò richiedere sempre agli avventori l'esibizione della bolletta, esigere che questa rimanga unita al genere fino all'esportazione, e deve esaminare la concordanza delle sue indicazioni colla qualità e quantità dei generi a macinarsi, richiedendo, ove d'uopo, l'agente finanziario per le opportune verificazioni.

Art. 177. I cereali soggetti a tassa e le farine possono introdursi nel mulino ed estrarsi dal medesimo soltanto dal sorgere al tramontare del sole.

Art. 178. Parimenti le operazioni della macinazione possono aver luogo soltanto dal sorgere al tramontare del sole.

Tuttavia quando l'esercente ne faccia domanda si può autorizzare il mulino a lavorare anche nelle ore notturne, purchè l'esercente paghi l'aumento di mercede di cui all'art. 155. Nelle ore notturne però non può mai aver luogo nè introduzione, nè estrazione di cereali o di farine, nè qualsiasi altra operazione inerente alla riscossione della tassa.

Art. 179. In caso di sospensione del lavoro di macinazione, che duri oltre un giorno o per mancanza di forza motrice o per riparazioni al mulino o per qualsiasi altro motivo, l'esercente è tenuto ad avvisarne subito l'ingegnere provinciale, dichiarando per iscritto il tempo pel quale durerà la sospensione del lavoro (Mod. 46).

Per le riparazioni al mulino deve inoltre l'esercente riportare l'autorizzazione dell'ingegnere provinciale a forma dell'articolo 169.

Art. 180. L'agente finanziario è tenuto a rimanere nel mulino in tutte quelle ore, nelle quali si macinano, si introducono od estraggono generi soggetti a tassa.

In caso di sospensione del lavoro l'agente finanziario sigilla le macine, chiude e sigilla i locali in cui sono i cereali o le farine, redigendone, ove duopo, apposito inventario, firmato da lui e dall'esercente, o da due testimoni.

Prende inoltre tutte le misure atte a prevenire e ad impedire la macinazione di contrabbando.

Art. 181. Nei mulini, nei quali oltre agli apparecchi per la macinazione trovansi apparecchi per la burattazione, la separazione e la classificazione delle farine messi coi primi in comunicazione mediante *tubi*, *norie*, *coclee*, ecc., le farine non possono estrarsi dagli apparecchi medesimi se non nei punti e nei locali a ciò destinati, che devono essere indicati all'agente finanziario e descritti nel verbale di cui all'articolo 163.

Art. 182. Intorno ai mulini e fino alla distanza di 25 metri è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta, secondo che lo esigono le condizioni locali.

La zona di sorveglianza è determinata dall'ingegnere provinciale del macinato, ed è approvata e resa pubblica dal prefetto col mezzo del sindaco.

In caso di contestazione decide il Ministero delle Finanze.

Art. 183. Entro la zona di vigilanza è vietato depositare od ammassare cereali, o farine che non siano coperte da bolletta di pagamento della tassa o da bolletta di deposito.

Art. 184. Quando al mulino sono annessi grandi magazzini o depositi di cereali, l'ingegnere provinciale del macinato può concedere che in essi i cereali s'introducano senza il preventivo pagamento della tassa.

In tal caso il mugnaio o l'introduttore sono tenuti a prestare una cauzione, ed il magazzino sarà chiuso a doppia chiave, una delle quali da rimanere presso l'agente finanziario e l'altra presso l'introduttore od il mugnaio.

L'introduzione dei generi nel magazzino o deposito è constatata mediante bolletta di deposito, staccata da un registro a madre e figlia (Mod. 47) dall'agente finanziario, il quale deve assistere all'introduzione.

Ogni qualvolta l'introduttore voglia estrarre i generi dal magazzino, ne fa dichiarazione mediante presentazione della bolletta di deposito all'agente finanziario, il quale si presta all'apertura del magazzino, esige la tassa, assiste all'estrazione dei cereali e vidima e divide per metà la bolletta, facendo le opportune annotazioni sulla matrice.

L'introduzione dei generi nei magazzini di deposito e la loro estrazione non può farsi che nelle ore stabilite dall'ingegnere provinciale del macinato.

Art. 185. Qualora i cereali, pei quali all'atto dell'introduzione fosse stata pagata la tassa, si volessero per qualsiasi causa esportare dal mulino senza essere ridotti in farina, l'introduttore ne deve chiedere l'autorizzazione all'ingegnere provinciale del macinato, il quale rilascia apposita licenza di estrazione (Mod. 48).

L'introduttore presenta la licenza all'agente finanziario, il quale vista l'uscita dei cereali in natura, ritira la licenza e la doppia bolletta di pagamento della tassa, unendole al bollettario e facendone annotazione sul registro delle macinazioni e restituisce la tassa.

Art. 186. I cereali e le farine che si trovassero nel mulino, e le farine che si trovassero nella zona di vigilanza senza essere munite della bolletta pel pagamento del dazio, nonchè i cereali e le farine che si trovassero nei magazzini senza regolare bolletta di deposito, sono considerati in contrabbando.

Art. 187. Quando l'Amministrazione intende riscuotere direttamente la tassa in più mulini costituenti un solo gruppo, essa può stabilire attorno ai medesimi una linea daziaria ed una zona di vigilanza, e provvedere perchè la riscossione venga eseguita per tutti i mulini da un solo ufficio daziario, posto nell'interno od al limite della linea predetta.

Art. 188. La linea daziaria è determinata dall'ingegnere provinciale ed approvata dal prefetto, il quale ne dà notizia al pubblico, indicando contemporaneamente la località in cui è situato l'ufficio daziario, e la via a tenersi dagli introduttori entro la linea daziaria dei generi soggetti a tassa.

Art. 189. Chiunque voglia portare a macinare cereali nei mulini compresi nel gruppo, deve presentarsi col genere e percorrendo la via fissata, all'ufficio daziario, pagando la tassa e ritirando la bolletta a doppia figlia.

Nella bolletta, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 173, l'agente finanziario indica altresì il mulino cui i generi sono destinati, ed il termine utile per la loro introduzione nel mulino medesimo.

Art. 190. Entro la linea daziaria non possono tenersi depositi e magazzini di grani e di farine se non dietro il permesso dell'autorità finanziaria e sotto le condizioni da questa imposte.

Art. 191. Per il transito entro la linea daziaria e la zona di vigilanza di cereali o di farine non destinati ai mulini del gruppo o non provenienti dai medesimi, si deve ottenere dall'ufficio daziario regolare bolletta di transito (Mod. 49).

L'ufficio daziario fissa l'ora e la via nella quale può effettuarsi il transito, e provvede a vigilare od a scortare i generi fino alla loro uscita dalla linea daziaria.

Art. 192. Ogniqualvolta i delegati della finanza incontrino entro la linea daziaria o entro la zona di vigilanza cereali o farine devono chiedere al conduttore o depositario l'esibizione della bolletta, o della licenza di deposito o di transito, e possono fare eseguire la ripresentazione dei generi predetti all'ufficio daziario per le verificazioni opportune.

In caso di mancanza della bolletta o della licenza, ed in caso che la qualità o la quantità dei generi non corrispondano alle indicazioni della bolletta e della licenza, i delegati sequestrano i generi.

Art. 193. Anche pel tempo, nel quale in un mulino è attuato il sistema della riscossione diretta, durano nel mugnaio, salvo per ciò che si riferisce al pagamento della tassa, tutti gli obblighi portati dalla legge e segnatamente quelli per la denuncia dell'aumento del numero e della potenza delle macine, per la macinazione esclusiva del granturco, della segala, dell'avena e dell'orzo nei mulini o palmenti ad essa esclusivamente destinati, e per la custodia dei contatori e degli altri congegni meccanici, che l'Amministrazione è in facoltà di applicare e tener applicati nel mulino.

Art. 194. Alle mancanze disciplinari commesse dagli agenti finanziari si applicano le pene stabilite dai regolamenti di servizio per il personale a mercede giornaliera addetto al servizio tecnico dei contatori.

Lo smarrimento dei bollettarii o delle bollette viene sempre punito con multa estendibile a L. 20 per ciascun bollettario o bolletta smarrita.

È pure punita sempre con multa estendibile a L. 5 qualsiasi irregolarità nella tenuta o scritturazione dei registri e nei bollettari. In ambedue i casi senza pregiudizio della pena maggiore del licenziamento, non che delle altre applicabili quando la mancanza si connettesse a reato di connivenza o di complicità nella frode.

L'agente finanziario è altresì responsabile dei danni che una sua mancanza qualsiasi abbia potuto arrecare alla finanza, od ai contribuenti od ai mugnai.

A tale effetto può essere all'agente finanziario richiesta una cauzione o fideiussione.

Art. 195. L'ingegnere provinciale provvede, nei modi che a seconda dei casi ravvisa migliori, alla custodia delle somme riscosse dagli agenti finanziarii ed al loro versamento sollecito e frequente in Tesoreria od in quelle Casse pubbliche che venissero indicate come più opportune.

Art. 196. Alla scadenza di ciascuna quindicina l'ingegnere provinciale, in base alle risultanze del registro delle macinazioni e dei bollettari, compila l'elenco delle somme riscosse nella quindicina, dedotte le somme restituite, e lo trasmette all'Intendenza accompagnato dalle bollette madri e dalle quietanze dei versamenti fatti nelle Casse erariali.

L'Intendenza accerta la concordanza dell'elenco colle quietanze rilasciate dalle Casse erariali, e coi bollettarii, e ritorna gli uni e le altre all'ingegnere provinciale.

Art. 197. Alla fine d'ogni mese l'ingegnere provinciale rimette alla Direzione tecnica i registri e i bollettari consunti nel mese, nonchè le corrispondenti bollette figlie ritirate dai mugnai e le ricevute dei versamenti eseguiti per gli opportuni riscontri.

Verificandosi irregolarità o deficienze, sono tenuti a rispondere tanto l'agente finanziario, quanto l'ingegnere provinciale del macinato, ciascuno per la parte che gli spetta.

Art. 198. Sulla tenuta dei registri e bollettarii, sull'andamento del servizio di riscossione, e sul contegno degli agenti finanziarii, i capi squadra e gl'ingegneri addetti all'ufficio tecnico ed in generale i delegati tutti dell'autorità finanziaria devono esercitare una continua vigilanza.

Art. 199. Volendo cessare la riscossione diretta l'Amministrazione ne dà avviso quaranta giorni prima all'esercente, indicandogli quale fra gli altri metodi di riscossione essa intenda attuare e notificandogli, ove occorra, nei modi consueti la quota fissa.

## TITOLO V.
## Appalto della tassa.

Art. 200. Nel caso previsto dall'art. 6 della legge, l'Amministrazione può appaltare la tassa tanto per mulini isolati, quanto per gruppi di mulini in base a capitoli d'onere stabiliti dal Ministero delle Finanze.

Art. 201. Sono applicabili in caso d'appalto le norme stabilite nel titolo precedente per la riscossione diretta della tassa col mezzo di agenti finanziari.

Gli appaltatori subentrano perciò nei diritti e negli obblighi del Governo verso i mugnai ed i contribuenti. Le facoltà dei loro agenti sono quelle stesse degli agenti dell'Amministrazione incaricati della riscossione diretta della tassa.

Art. 202. L'appalto è conferito mediante pubblici incanti nei modi e colle forme prescritte dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 203. Nei capitoli d'onere si stabiliscono oltre alle condizioni generali del contratto, gli obblighi dell'appaltatore verso la finanza, la cauzione da prestarsi, e le multe a cui l'appaltatore stesso va soggetto non adempiendo agli obblighi assunti, il canone o la quota fissa per ogni cento giri di ciascuna macina o dell'albero motore, su cui si apre la pubblica gara, e la scadenza delle rate di pagamento per le somme dovute dall'appaltatore alla finanza.

La cauzione da prestarsi dall'appaltatore non può in alcun caso essere inferiore a quella da prestarsi dall'esercente.

Art. 204. Il nome degli appaltatori e dei loro agenti deve essere pubblicato nei mulini e nell'albo dei comuni nei quali abbiano ad esercitare le loro funzioni, prima che le assumano; e gli agenti devono inoltre essere riconosciuti accettabili e muniti di una patente rilasciata dall'intendente di finanza colla vidimazione del prefetto.

Art. 205. L'appaltatore ed i suoi agenti debbono rilasciare per ogni operazione che fanno e per la riscossione della tassa, le stesse bollette e licenze e tenere i medesimi registri stabiliti per la riscossione diretta a mezzo di agenti finanziari.

Ogni foglio di bollettario e registro dev'essere contrassegnato con un bollo di riscontro apposto a cura dell'ingegnere provinciale del macinato.

Dei bollettari e registri muniti di bollo di riscontro deve l'appaltatore rendere stretto conto.

Art. 206. L'Intendenza di finanza e l'ufficio tecnico del macinato vegliano a mezzo dei funzionari e degli agenti propri onde dagli appaltatori e dai loro incaricati non si commettano abusi nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate.

È libero agli agenti della finanza di ispezionare i libri bollettari, i registri, conti e prenotazioni qualunque tenuti dagli appaltatori e dai loro incaricati, i quali sono pure obbligati a somministrare nei termini che sono loro prescritti, e con esattezza e verità, gli estratti, prospetti e dimostrazioni di cui venissero dalla autorità finanziaria ricercati.

Art. 207. L'appaltatore sorveglia a che non si commettano contravvenzioni alla legge ed al regolamento, e quelle scoperte dai suoi agenti denunzia ai delegati dell'autorità finanziaria pel corso ulteriore.

Art. 208. L'appaltatore ha verso l'esattore gli stessi obblighi dell'esercente.

Se l'appaltatore rimane in arretrato di otto giorni al pagamento di una rata di tassa, l'esattore chiede la sospensione dell'appaltatore all'intendente di finanza nei modi e termini nei quali chiede all'agente delle imposte la sospensione dell'esercente.

Da quel giorno la tassa non è altrimenti messa a carico dell'esattore, ma riscossa direttamente dall'Amministrazione a spese dell'appaltatore.

## TITOLO VI.
## Mulini sforniti di contatore. — Commisurazione della tassa in base agli accertamenti della macinazione presunta.

### CAPO I. — *Dichiarazioni.*

Art. 209. Pei mulini, nei quali l'Amministrazione non creda di applicare il contatore, l'esercente deve, due mesi prima d'intraprendere l'esercizio, fare la dichiarazione della quantità e qualità dei cereali che presume di macinare nel corso di un anno, secondo le norme stabilite all'art. 16.

Per i mulini nei quali già si paga la tassa in base all'accertamento della macinazione presunta, l'esercente può rinnovare la sua denunzia ogni anno nel mese di luglio.

In mancanza di denunzia si intende aver egli confermate le quantità precedentemente accertate.

Nel mese di giugno il sindaco con notificazione (Mod. 50) rammenta ai mugnai tale disposizione e li invita a richiedere all'ufficio comunale lo stampato apposito, che viene distribuito gratuitamente.

La dichiarazione contenente i dati richiesti dallo stampato medesimo, dev'essere presentata al sindaco o all'agente delle imposte con la firma dell'esercente. Ove l'esercente non sappia o non possa firmarla, la presenta di persona al sindaco o all'agente a fine di dichiarargli il motivo per cui non la firma (Mod. 51).

Art. 210. Il sindaco o l'agente verificano se la dichiarazione presentata dall'esercente contiene quanto è prescritto; in caso diverso lo invitano a completarla. Della dichiarazione si rilascia ricevuta, staccandola da un registro a matrice (Mod. 5 e 51*bis*).

Il sindaco, trascorso il termine fissato nell'articolo precedente, invia all'agente delle imposte le dichiarazioni ricevute, accompagnandole con apposito elenco in doppio originale, nel quale, dopo d'aver notati i mulini descritti nelle dichiarazioni che trasmette, indica gli altri mulini situati nel comune pei quali non sia stata fatta dichiarazione (Mod. 52).

L'agente, ricevendo le dichiarazioni, firma uno degli elenchi e lo restituisce al sindaco, perchè sia conservato nell'ufficio comunale a prova delle eseguite dichiarazioni.

### CAPO II. — *Revisione delle dichiarazioni.*

Art. 211. L'agente delle imposte esamina ciascuna dichiarazione e la comunica all'ingegnere provinciale del macinato per le osservazioni e parere. Prima di rettificare quelle che gli sembrassero inesatte, e di supplire alle mancanti, deve sempre invitare l'esercente a recarsi personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante, all'agenzia in un giorno fissato, per averne le spiegazioni e gli schiarimenti necessari, e per procurare che la dichiarazione sia da lui stesso rettificata nel primo caso, e fatta nel secondo, giusta le prescrizioni della legge.

Gl'inviti dell'agente (Mod. 53) sono trasmessi al sindaco del comune ove sono siti i mulini (Mod. 52): il sindaco li fa subito notificare agli esercenti per mezzo del serviente comunale.

Art. 212. La notificazione è fatta dal serviente comunale mediante consegna dell'avviso alla persona dell'esercente. Quando la consegna non possa farsi alla persona dell'esercente, l'avviso si consegna nel mulino a una persona addettavi, o nella residenza, che l'esercente abbia nel comune, a un membro della famiglia, o addetto alla casa o al servizio. In mancanza sì dell'esercente, che delle persone indicate, l'avviso è affisso alla porta della casa dell'esercente, e quando esso non l'abbia nel comune, alla porta del mulino e il serviente ne fa attestazione.

Il serviente comunale ritira sempre dal consegnatario la ricevuta o attesta della dichiarazione che ne riporti di non saper scrivere. In questo come nel caso di affissione tiene luogo di ricevuta l'attestazione di esso serviente.

La ricevuta e l'attestato si fanno a cura del serviente comunale, sopra apposito registro a matrice (Mod. 54) dal quale il serviente comunale stacca le ricevute *figlie* e le spedisce giorno per giorno all'agente, al quale viene restituito il registro stesso, terminata la consegna degli avvisi.

Art. 213. Quando l'esercente non si presenti all'agente nel giorno fissato, ovvero non convenga sulle cifre della dichiarazione, l'agente gli fa comunicare, a cura del sindaco e nel modo accennato nel precedente articolo, le variazioni che intende introdurre nella dichiarazione (Modulo 55).

### CAPO III. — *Reclami alle Commissioni.*

Art. 214. Contro l'operato dell'agente il mugnaio può reclamare alla Commissione comunale o consorziale per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile.

I reclami debbono essere redatti su carta bollata da centesimi 50, essere firmati dal reclamante, ed essere presentati o fatti presentare all'ufficio comunale od all'agenzia delle imposte entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso (Mod. 55).

Nel reclamo devonsi specificare le ragioni del gravame ed indicare le modificazioni che si vorrebbero introdotte nelle cifre del ruolo. Devono essere al medesimo uniti tutti i documenti che valgano a giustificare le richieste del reclamante.

Dei reclami prodotti è rilasciata ricevuta, staccandola da apposito registro a matrice (Mod. 5 e 51*bis*), coll'indicazione del giorno in cui furono presentati.

Art. 215. I reclami presentati al sindaco vengono da questo trasmessi all'agente, accompagnati da un elenco (Mod. 52), per doppio originale, uno dei quali firmato dall'agente è restituito al sindaco e tien luogo di ricevuta.

Debbono essere comunicati all'agente anche i documenti prodotti dai mugnai all'appoggio dei reclami.

La mancanza di reclamo alla Commissione comunale o consorziale entro i 20 giorni successivi alla notificazione dell'avviso, di cui all'articolo 213, rende definitive le cifre stabilite dall'agente.

Art. 216. L'agente comunica i reclami prodotti all'ingegnere provinciale del macinato e ne chiede il parere, accoglie quelli che riconosce giustificati: i reclami poi che riconosce non meritevoli di accoglienza li trasmette alla Commissione comunale o consorziale per la ricchezza mobile con apposito elenco in doppio esemplare (Mod. 52). Egli vi unisce copia delle schede di denuncia e la ricevuta *figlia* (Mod. 54) per provare d'aver notificata la dichiarazione o la rettificazione d'ufficio, e sottopone alla Commissione le osservazioni e i documenti che reputa utili.

Presso la Commissione deve essere tenuto un registro sul quale saranno notati la data dell'arrivo dell'elenco, il numero dei ricorsi unitivi ed il nome dei reclamanti. Un esemplare degli elenchi è restituito all'agenzia firmato dal presidente e con l'indicazione della data in cui pervenne l'elenco ed in cui i ricorsi furono registrati.

Il registro è numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dall'intendente di finanza o da un suo delegato. Nell'ultima pagina di ciascun registro sarà indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono.

Il registro è ostensibile a richiesta tanto del reclamante, quanto dell'agente e dell'ispettore delle imposte.

Art. 217. La Commissione procede senza indugio all'esame dei reclami, e, dopo udita e discussa la relazione fatta da uno dei suoi componenti, pronunzia il suo giudizio in merito a ciascuno di essi.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti della contestazione. Però la Commissione ha facoltà di aumentare le quantità inscritte dall'agente, o d'inscrivere generi da lui omessi, e ciò tanto nel caso di reclamo per parte degli esercenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano confermato col silenzio il precedente accertamento, od abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio.

Quando la Commissione intende valersi di tale facoltà, deve per mezzo dell'agente e nei modi di che all'art. 212, notificare la proposta d'aumento o d'inscrizione all'esercente, il quale entro 20 giorni dalla notificazione può reclamare alla Commissione stessa. La Commissione giudica sul reclamo e la decisione è notificata con l'avviso (Mod. 56) nei modi stabiliti dall'articolo sopra citato.

Decorso il termine di 20 giorni senza reclamo del contribuente l'aumento o l'inscrizione proposti dalla Commissione divengono definitivi.

La Commissione ha facoltà di chiamare l'esercente a dare schiarimenti, spiegazioni e prove, e di delegare persone di sua fiducia ad ispezionare i mulini cui si riferiscono i reclami, e verificarne i registri.

L'agente, o un suo delegato, può intervenire e prendere parte alla discussione della Commissione, però senza voto deliberativo.

Art. 218. Il giudizio della Commissione sui reclami deve essere pronunziato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Il presidente trasmette all'agente le testuali decisioni della Commissione di mano in mano che vengono proferite, unendovi i reclami, le schede, i relativi documenti ed un elenco in doppio esemplare delle decisioni che trasmette (Mod. 52).

Uno dei due esemplari è firmato dall'agente e restituito immediatamente al presidente.

Compiuti i lavori della Commissione, i processi verbali, registri ed atti saranno trasmessi all'agente, che risponde della loro conservazione.

Art. 219. L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione inviandogli apposito avviso (Modulo 56). Questo avviso è trasmesso dall'agente al sindaco, non più tardi di 60 giorni dalla comunicazione fatta all'agente del giudizio della Commissione, e sarà recapitato nei modi e nelle forme di cui all'articolo 212.

Possono gli esercenti chiedere all'agente di vedere il testo della decisione.

Possono inoltre chiedere copia testuale della decisione, che sarà spedita in carta semplice, mediante il correspettivo indicato al num. 8 della tariffa annessa alla legge sulle volture catastali.

Art. 220. Contro il giudizio delle Commissioni comunali o consorziali possono, tanto l'agente delle imposte, sentito l'ingegnere provinciale del macinato, quanto l'esercente, appellarsi alla Commissione provinciale per la ricchezza mobile entro il termine di giorni venti, i quali decorrono dalla notificazione accennata nell'articolo precedente.

Il ricorso in appello dell'esercente dev'essere motivato, scritto su carta da bollo da 50 centesimi, corredato di tutti i documenti che si ritengono necessari, ed inviato all'agente od al sindaco.

(*Continua*)

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta, via dei Lucchesi, n. 4.

Segue **REGOLAMENTO**

**per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali annesso al R. decreto 13 settembre 1874, numero 2057 (Serie 2ª).**

L'appello dell'agente dev'essere notificato all'esercente nell'avviso (Mod. 56) col quale viene al medesimo notificata la decisione della Commissione comunale e consorziale, indicando i motivi dell'appello.

Art. 221. All'esercente che ricorre in appello è rilasciata ricevuta staccata da apposito registro (Mod. 5 e 51bis).

Il sindaco trasmette all'agente i reclami in appello, che gli sono pervenuti, mediante elenco per doppio, sui quali segna la data della presentazione (Mod. 52).

I reclami sono comunicati dall'agente all'ingegnere provinciale del macinato e quindi trasmessi senza ritardo, coi documenti accennati all'art. 216, alla Commissione provinciale.

La mancanza d'appello entro i 20 giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione comunale o consorziale rende definitive le cifre da essa stabilite.

Art. 222. Le Commissioni provinciali procedono all'esame dei reclami nel modo e colla facoltà di cui all'art. 217. Esse però in nessun caso possono eccedere i limiti della contestazione.

L'intendente di finanza, o un suo delegato, può intervenire e prender parte alla discussione di questa Commissione, però senza voto deliberativo.

Art. 223. I reclami in appello, stati inviati alle Commissioni provinciali, devono essere risoluti, e i relativi giudizi partecipati all'agente entro 20 giorni da quello in cui ne fu fatto lo invio.

Il presidente della Commissione provinciale, compiuti i giudizi, trasmette gli atti ed i verbali all'Intendente, il quale provvede per la loro conservazione.

Art. 224. Tanto il giudizio della Commissione provinciale sul reclamo, quanto la notizia se l'agente l'accetta, o se intende ricorrere alla Commissione centrale, sono notificati all'esercente, nel modo prescritto dall'articolo 219, dopo avuto il parere dall'ingegnere provinciale del macinato.

Art. 225. Il ricorso alla Commissione centrale contro il giudizio della Commissione provinciale non è ammesso fuorchè per quanto riguarda la applicazione delle leggi o del presente regolamento, e dev'essere presentato nel termine di giorni venti, osservando la procedura stabilita nei precedenti articoli per l'appello alle Commissioni provinciali.

Capo IV. — *Sistemazione delle matricole e formazione dei ruoli.*

Art. 226. L'agente inscrive nella matricola del ruolo i risultati degli accertamenti a misura che questi divengono definitivi, ovvero esecutori a termini dell'articolo 229.

Art. 227. Le matricole dei ruoli sono compilate per comune, secondo il modello (Mod. 57): in esse è indicato:

*a*) Il numero d'ordine progressivo del mulino e quello della relativa dichiarazione;

*b*) Il cognome, nome, paternità e domicilio dell'esercente, e del proprietario del mulino;

*c*) Il numero degli apparecchi di macinazione di cui il mulino è fornito;

*d*) Se il lavoro vi sia continuo o intermittente;

*e*) La qualità e quantità dei generi che venne accertata macinarsi nel mulino, secondo le dichiarazioni del mugnaio, le proposte allo agente, o le decisioni delle Commissioni;

*f*) La tassa corrispondente alle dette qualità e quantità;

*g*) Le scadenze dei pagamenti, e l'ammontare di ciascuna rata;

*h*) Il diritto di licenza e la cauzione da prestarsi dall'esercente.

Art. 228. I ruoli della tassa sono compilati in base alla matricola e secondo il modulo prescritto, e devono essere ultimati dall'agente e trasmessi alla Intendenza di finanza pel 30 novembre di ciascun anno al più tardi (Mod. 58)

Art. 229. L'agente inscrive nei ruoli:

1° Le quantità di macinazione definitivamente accertate;

2° Riguardo ai mulini per i quali l'accertamento non è definitivo:

*a*) Iscrive la quantità da esso proposta quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione dei ricorsi, e le Commissioni locali non abbiano pronunciato il loro giudizio sui medesimi;

*b*) Iscrive la quantità denunciata, rettificata o confermata dall'esercente quando non siano trascorsi i 60 giorni dalla presentazione del reclamo contro la rettificazione d'ufficio, salvo la facoltà di iscrivere in ruolo rettificativo la maggior quantità risultante dal giudizio delle Commissioni;

*c*) Iscrive la quantità determinata dalle Commissioni locali e provinciali, se al tempo della formazione del ruolo le Commissioni provinciali o la centrale non abbiano ancora pronunciato.

Art. 230. L'Intendenza di finanza, riscontrata l'esattezza dei ruoli, li vidima e li trasmette al prefetto perchè li renda esecutorii.

Contemporaneamente invia al Ministero delle Finanze un riepilogo dei ruoli comunicati al prefetto (Mod. 59).

Art. 231. Il prefetto dopo avere con suo decreto resi esecutorii i ruoli, ne dà avviso alla Intendenza e contemporaneamente li spedisce ai sindaci che ne curano la pubblicazione.

La pubblicazione è fatta per otto giorni consecutivi mediante deposito nell'ufficio comunale con avviso del sindaco (Mod. 60) da affiggersi all'albo pretorio.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso del sindaco attesta il messo comunale appiedi del ruolo con sua firma controfirmata dal sindaco.

Terminata la pubblicazione il sindaco trasmette il ruolo all'intendente di finanza, il quale ne dà avviso al prefetto.

Capo V. — *Casi di aggiunte e variazioni ai ruoli durante l'anno.*

Art. 232. I reclami non stati risoluti dalle Commissioni, prima della compilazione dei ruoli, non sospendono l'esazione della tassa, salvi i compensi che resulteranno dovuti a favore dell'esercente o dell'erario, i quali si fanno col mezzo di ruoli rettificativi da rendersi esecutorii dal prefetto e si abbuonano nelle rate successive di tassa.

Quando in un mulino venga nel corso dell'anno applicato il contatore, a cominciare dal giorno in cui la tassa deve essere commisurata in base alle indicazioni di tale congegno, l'esercente è cancellato con decreto dell'intendente tanto dalla matricola che dal ruolo dei mulini non forniti di contatore, e viene da quel giorno esonerato dalla tassa di cui fosse imposto in base agli accertamenti.

Art. 233. Per gli errori materiali che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli, l'esercente può nel termine di tre mesi dalla loro pubblicazione reclamare all'intendente di finanza, presentando il suo ricorso all'agente delle imposte.

Art. 234. Contro il resultato dei ruoli istessi si può anche entro sei mesi dopo la loro pubblicazione produrre reclamo in via giudiziaria; tal reclamo deve essere accompagnato dal certificato di effettuato pagamento delle rate scadute.

Non sono però ammessibili i reclami in via giudiziaria contro l'estimazione dei prodotti accertati.

Nei casi preveduti in quest'articolo e nel precedente, venendo il reclamo ammesso a favore dell'esercente, si modifica in conseguenza il corrispondente articolo del ruolo mediante ruoli rettificativi.

Art. 235. Se durante l'anno si aumenta il numero o la potenza delle macine d'un mulino in esercizio, e fino che all'albero a palo delle macine non siasi applicato il contatore, l'esercente va soggetto a quanto è prescritto dall'art. 209 pei mesi che rimangono a compimento dell'anno.

L'accertamento delle quantità di macinazione, corrispondenti all'aumento di numero o di potenza delle macine, si fa colle norme stabilite nei precedenti articoli.

Quando l'accertamento sia pervenuto ad una delle condizioni indicate all'articolo 229 l'agente compila il ruolo suppletivo che si pubblica nei modi stabiliti per i ruoli principali.

Art. 236. Quando in vicinanza di un mulino venga chiuso altro mulino, il cui canone superi un decimo di quello attribuito al primo, l'agente delle imposte, sentito l'ingegnere provinciale del macinato, procede d'ufficio all'accertamento del maggior lavoro acquistato dal mulino in esercizio.

Per tale accertamento e per la compilazione del relativo ruolo si osservano le norme stabilite dall'articolo precedente.

Art. 237. Nei casi previsti dal penultimo capoverso dell'art. 27 e dall'art. 28 della legge, la dichiarazione rettificativa, o la domanda per l'esonerazione d'una parte del canone, devono essere indirizzate all'agente, e corredate dai documenti e dati seguenti:

*a*) Le quietanze dei pagamenti delle rate della tassa scadute nell'anno;

*b*) Le prove che valgano a dimostrare:

Nel primo caso che, durante l'anno, si verifica una diminuzione di un decimo o più sulla macinazione prevista nello stabilire il canone dell'anno;

Nel secondo caso che la sospensione del lavoro del mulino, per forza maggiore, è durata un mese o più, oltre il tempo previsto nello stabilire il canone;

*c*) L'indicazione della riduzione richiesta;

Art. 238. In ambedue i casi previsti dall'articolo precedente si procede come è detto all'articolo 235, ed il ruolo rettificativo è ugualmente reso esecutorio dal prefetto.

Tanto la dichiarazione rettificativa, quanto la domanda di esonerazione d'una parte del canone, non sospendono l'esazione della tassa per le rate venute a scadenza prima della risoluzione definitiva delle medesime.

TITOLO VII.

**Macinazione di generi esenti da tassa.**

Art. 239. La macinazione dei generi non contemplati dalla tariffa fissata dall'articolo 1 della legge, non può aver luogo, in esenzione da tassa, fuorchè in mulini distinti ed interamente destinati a siffatta macinazione e colle cautele prescritte agli articoli 159 e 160.

Art. 240. Anche i mulini destinati alla esclusiva macinazione dei generi non soggetti a tassa non possono macinare se non sono muniti di speciale licenza di esercizio, che viene rilasciata dietro regolare dichiarazione all'Amministrazione finanziaria (Mod. 61).

La licenza dev'essere rinnovata ogni anno.

Art. 241. La dichiarazione dev'essere presentata all'agente delle imposte due mesi prima di por mano al lavoro di macinazione e contenere (Mod. 9):

1° Il nome e cognome dell'esercente e del proprietario del mulino;

2° La denominazione del mulino e la sua ubicazione;

3° Il numero e la qualità degli apparecchi;

4° La qualità della forza motrice;

5° L'indicazione dei generi alla macinazione dei quali il mulino si vuol destinare;

6° L'indicazione del giorno nel quale s'intende d'iniziare le operazioni di macinazione.

Questa dichiarazione dev'essere presentata, entro un mese dalla pubblicazione di questo regolamento, da tutti gli esercenti di mulini destinati o da destinarsi alla macinazione di generi che non sono colpiti da tassa, secondo la nuova legge, se intendono dedicarsi, dopo l'attuazione della legge stessa, alla macinazione esclusiva di generi esenti.

Art. 242. L'agente delle imposte, ricevuta la dichiarazione, la comunica all'ingegnere provinciale del macinato, il quale procede o fa procedere alla visita del mulino onde accertare se esso si trova nelle condizioni volute dall'articolo 239 e in quelle descritte nella dichiarazione medesima; applica, ove lo creda opportuno, il contatore o quell'altro congegno che gli sembri atto ad indicare la quantità o la qualità del lavoro compiuto dalle macine, e rimette quindi all'agente delle imposte dichiarazioni di nulla osta per il rilascio della licenza di esercizio.

Art. 243. Se si tratta di mulino che già sia stato in esercizio per macinazione di cereali soggetti a tassa, al nuovo esercente non si rilascia licenza per la macinazione di generi esenti, se non dopo che abbia soddisfatto agli obblighi impostigli dall'art 31 della legge, in ordine al pagamento di debiti per tassa lasciati dal suo predecessore.

Art. 244. Per la macinazione dei generi esenti da tassa l'esercente non è tenuto a prestare cauzione.

Nel rimanente le norme stabilite nel titolo primo del presente regolamento per il rilascio e la rinnovazione delle licenze ordinarie d'esercizio pei mulini destinati alla macinazione di cereali soggetti a tassa, come pure le norme stabilite per l'applicazione e la consegna dei contatori e degli altri congegni meccanici, sono applicabili eziandio ai mulini destinati alla macinazione dei generi esenti.

Art. 245. La macinazione di generi esenti da tassa senza la dichiarazione di cui all'art. 241 e senza la licenza, è considerata come macinazione non dichiarata e va soggetta alle pene sancite dall'art. 36 della legge.

Inoltre l'apparecchio macinatore è immediatamente posto fuori d'esercizio.

Art. 246. I mulini destinati alla macinazione di generi esenti da tassa sono soggetti alla stessa vigilanza che i mulini forniti di licenza per la macinazione dei cereali colpiti da tassa.

Il mugnaio ha obbligo di denunciare i guasti avvenuti nei contatori, nei saggiatori e negli altri congegni applicati in tali mulini, e non denunciandoli è passibile delle pene previste dall'art. 36, n. 2 della legge.

Le alterazioni, le falsificazioni, i guasti, le rimozioni e l'infedele custodia dei congegni e sigilli dell'Amministrazione sono punite a termini dell'art. 37 della legge.

Art. 247. In ogni mulino destinato alla macinazione di generi esenti da tassa dev'essere tenuta costantemente affissa, in vista al pubblico e munita dei suggelli dell'Amministrazione, una tabella indicante la destinazione del medesimo ad operazioni esenti da tassa (Mod. 33).

Art. 248. In base al verbale del delegato dell'autorità finanziaria, comprovante la macinazione o la presenza di cereali soggetti a tassa nei mulini o nei saggiatori, l'ingegnere provinciale liquida a carico dell'esercente la tassa, a partire dalla seconda quindicina precedente, in ragione del massimo lavoro fatto nello stesso periodo dalla macina o dalle macine aventi eguale potenza e situate nei mulini circonvicini, colla tassa spettante al cereale macinato in contrabbando.

Se il palmento è fornito di contatore e questo ha funzionato regolarmente, la tassa si liquida in base ai giri segnati dal contatore e alla quota che fosse stata determinata a quel palmento o ad altri di forza eguale.

L'ingegnere sospende inoltre la licenza speciale, ed in caso di recidiva la revoca, procedendo nel modo prescritto all'art. 110.

In nessun caso può riattivarsi l'esercizio dal mugnaio stato sospeso, se non dopo che sia da lui pagata la tassa liquidata.

Le prescrizioni di quest'articolo non pregiudicano l'applicazione delle altre pene stabilite per la macinazione di contrabbando.

TITOLO VIII.

**Abbuono ai fabbricanti di alcool estratto da farine di generi soggetti alla tassa sulla macinazione.**

Art. 249. Per ogni ettolitro di alcool sottoposto alla tassa di fabbricazione, e prodotto con farine di generi soggetti alla tassa di macinazione, è accordato l'abbuono nella ragione di L. 2 10.

Art. 250. I fabbricanti che intendono godere di tale concessione debbono produrre all'intendente di finanza della provincia la relativa dichiarazione in carta bollata, indicando nella medesima l'epoca da cui intendono dar principio alle operazioni relative per la produzione dell'alcool con farine di generi soggetti alla tassa sulla macinazione.

Essi debbono assoggettarsi alle visite che venissero fatte ai rispettivi stabilimenti di produzione dagli agenti della finanza per constatare se la produzione dell'alcool si fa con farine dei generi da essi dichiarati.

Art. 251. L'intendente di finanza trasmette copia delle anzidette dichiarazioni all'ufficio provinciale del macinato per le opportune verificazioni, avvertendone in pari tempo il Ministero delle Finanze.

Art. 252. A corredo della domanda di restituzione della tassa sulla macinazione gl'interessati debbono unire i seguenti documenti:

*a*) La quietanza della tassa pagata sulla produzione degli spiriti per la quantità di alcool dichiarata in quell'epoca, cui si riferisce la restituzione invocata;

*b*) Un certificato dell'ufficio provinciale del macinato, dal quale risulti che l'alcool dichiarato è stato prodotto con farine di generi soggetti alla tassa sulla macinazione.

Art. 253. Il rimborso si fa colle norme usate per la restituzione della tassa pagata sulle farine esportate all'estero, e la relativa spesa è imputata allo stesso capitolo del bilancio.

Art. 254. Gli intendenti e gli ingegneri provinciali fanno rigorosamente sorvegliare le fabbriche contemplate negli articoli precedenti per accertarsi che la produzione degli alcool si faccia realmente con farine per cui siasi pagata la tassa di macinazione.

Art. 255. Gli ispettori delle gabelle devono più particolarmente provvedere alla sorveglianza di questi opifici e comunicano direttamente all'ingegnere provinciale del macinato i risultati delle visite operate dagli agenti doganali.

TITOLO IX.

**Movimento delle farine all'entrata nel Regno e all'uscita.**

**§ 1° — Importazione, deposito e transito delle farine, del pane, del biscotto e delle paste.**

Art. 256. La sovratassa da riscuotersi nell'importazione dall'estero, indipendentemente dai dazi e dai diritti doganali, è per ogni quintale (peso netto):

Di L. 2 40 per le farine di grano,

Di L. 1 20 per le farine di granturco, segala, avena ed orzo.

Per ogni quintale (peso netto) di pane, di biscotto o di paste importati nel Regno la sovratassa da pagarsi deve corrispondere a quella delle farine di cui sono composti.

Su tale sovratassa non si riscuotono i diritti addizionali di cui sono colpiti gli oggetti all'importazione.

I prodotti misti di farine di qualità diverse sono assoggettati alla sovratassa dovuta per le farine che vi predominano in peso.

Tali oggetti possono essere ammessi al deposito doganale ed al transito, senza pagamento della sovratassa, sotto la osservanza delle vigenti discipline doganali.

Alla sovratassa sono soggette anche le farine ricavate dai grani nazionali esportati temporariamente all'estero per la macinazione.

**§ 2° — Esportazione delle farine, del pane, del biscotto e delle paste.**

Art. 257. La tassa di macinazione da restituirsi all'esportazione per l'estero è per ogni quintale (peso netto):

Di L. 2 25 00 per le farine di grano,

Di L. 1 12 50 per le farine di granturco, segala, avena ed orzo.

Le stesse somme sono restituite per ogni quintale (peso netto) sui corrispondenti prodotti in pane, in biscotto ed in paste.

Pei prodotti misti di farine di qualità diverse viene restituita la tassa che corrisponde alle diverse specie di farine che vi concorrono.

In caso di contestazione si ricorre al giudizio dei periti.

La restituzione della tassa nelle misure suddette ha luogo anche per le farine provenienti da grani importati temporariamente per la macinazione.

Per le farine, paste, pane e biscotto che servono all'approvvigionamento delle navi non si restituisce tassa.

TITOLO X.

**Contravvenzioni.**

Art. 258. Sono delegati dell'autorità finanziaria per la vigilanza sui mulini e su qualsiasi altro congegno atto a produrre farina, ovunque il congegno si trovi:

1° Gli ispettori ed agenti delle imposte dirette; gli ispettori e sotto ispettori delle gabelle;

2° Gli ingegneri del macinato, i capi squadra e gli operai verificatori e gli agenti finanziari per la riscossione diretta della tassa;

3° I Reali carabinieri;

4° La guardia doganale e le guardie daziarie;

5° Gli uffiziali ed agenti della pubblica sicurezza e le guardie forestali.

Art. 259. Sono soggetti alla vigilanza dei delegati dell'autorità finanziaria tutti i mulini, siano destinati alla macinazione di cereali colpiti da tassa, siano destinati alla macinazione di generi esenti da tassa

La sorveglianza deve quindi estendersi a tutti i locali in cui, con un mezzo qualsiasi, si attenda ad operazioni le quali servano ad eseguire od anche solo ad iniziare o compiere la conversione del cereale o di altri generi in polvere od in farina, come alla rimacinazione della farina o delle crusche, nonchè a tutti i locali nei quali sono situati gli apparecchi di macinazione od avvi deposito di generi o di farina, e che sono in diretta comunicazione coi primi.

Art. 260. Nelle visite ai mulini i delegati devono richiedere al mugnaio la licenza d'esercizio, e verificare se in essa siano effettivamente indicati tutti i palmenti che si trovano nel mulino. Essi devono esaminare se il mulino contenga qualch'altro apparecchio, ancorchè diverso dalle macine comuni, il quale possa servire ad operazioni di macinazione e non sia indicato nella licenza: se nel mulino sia affissa, ove ne sia il caso, la mercuriale indicante i prezzi dei cereali, e si tenga una bilancia bollata per il peso dei cereali e delle farine, nonchè lo staccio prescritto dall'articolo 21 della legge: se sia affissa la tabella che indica la destinazione del mulino o di ciascun palmento, se le sue indicazioni corrispondano a quelle della licenza d'esercizio, se i sigilli apposti alla medesima siano intatti, e se il genere che si sta macinando o del quale si vedono le traccie nel mulino, o nei palmenti, o nei saggiatori loro apposti corrispondano alla destinazione risultante dalla tabella.

Art. 261. Trattandosi di mulini ai quali sia applicato il contatore od altro congegno, i delegati devono inoltre esaminare se i contatori, i saggiatori, i manometri e gli altri congegni applicati dall'Amministrazione funzionino regolarmente e se tanto essi, quanto i sigilli ad essi apposti, siano intatti. Debbono verificare se la lavorazione ha luogo nelle condizioni di fatto stabilite nella determinazione delle quote, e se non siasi modificato il sistema di macinatura, valendosi all'uopo dello staccio esistente nel mulino. Debbono infine farsi presentare le licenze speciali che il mugnaio deve avere, ove si tratti di mulini o di palmenti destinati alla macinazione esclusiva del granturco, della segala, dell'avena e dell'orzo.

Art. 262. Trattandosi di mulini, in cui la tassa è riscossa da un agente finanziario o da un appaltatore, i delegati debbono specialmente esaminare se i locali si trovano nelle condizioni risultanti dal verbale d'immissione in esercizio dell'agente o dell'appaltatore, se le opere eseguite, ed i sigilli e gli ordigni apposti dall'Amministrazione sono intatti, e se furono fatti nell'interno del mulino o nella zona di vigilanza lavori non permessi dall'Amministrazione. Debbono verificare se i generi esistenti nel mulino sono coperti da regolare bolletta e se le indicazioni di questa corrispondano colle qualità e quantità di quelli; devono esaminare i locali di deposito dei cereali e delle farine e verificare, ove occorra, la loro corrispondenza colle indicazioni della licenza di deposito. Debbono accertare se avvengono operazioni di macinazione od introduzione ed estrazione di generi nelle ore non permesse e vigilare perchè entro la zona di sorveglianza non vengano depositate o trasportate farine non munite di regolare bolletta.

Art. 263. Sono più specialmente incaricati della verificazione dei generi nel saggiatore i delegati del n° 2 e dell'esame dei registri e bollettarii dell'esercente, degli agenti finanziarii e degli appaltatori, i delegati dei numeri 1 e 2 e i graduati dei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 258.

Art. 264. I delegati della finanza accertano con processo verbale (Mod. 62) tutte le contravvenzioni che scoprono.

Allorchè non possono assolutamente procedere sul luogo all'accertamento delle contravvenzioni, invitano il contravventore a recarsi all'agenzia delle imposte ad un giorno ed ora stabiliti per la compilazione del processo verbale.

Art 265. Le contravvenzioni che si commettono sull'importazione, deposito, transito od esportazione per la linea doganale delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, sono accertate e punite secondo il procedimento stabilito per le contravvenzioni doganali.

Le pene pecuniarie inflitte per le contravvenzioni ora indicate, si riscuotono, e le quote di premio agli scopritori si ripartiscono per cura delle dogane e colle medesime norme contabili che si applicano alle multe inflitte per trasgressioni alle disposizioni doganali

Art. 266. Cade in contravvenzione l'esercente di mulino:

1° Che macini qualsiasi genere senza essere fornito della licenza per l'anno in corso (1);

2° Che non tenga affissa nel mulino la mercuriale fornita dal sindaco, quando riscuote la molenda in natura (2);

3° Che non abbia nel mulino la bilancia bollata per pesare i cereali e le farine (3);

4° Che non sia provvisto dello staccio prescritto dall'articolo 21 della legge (4);

5° Che non tenga affissa la tabella indicante la destinazione di ciascun palmento nei mulini forniti di contatore, e nei mulini destinati alla macinazione di generi esenti da tassa (5);

6° Che non abbia dichiarato l'aumento del numero dei palmenti o l'impianto di nuovi apparecchi di macinazione, due mesi prima di porre mano al lavoro di macinazione (6);

7° Che introduca variazioni nella qualità degli apparecchi o nel sistema di macinatura che servirono di base alla determinazione delle quote fisse, cambiando le macine, modificando i meccanismi, diminuendo la velocità od aumentando la potenza del mulino, e ciò senza darne avviso due mesi prima all'ingegnere provinciale del

(1) Art. 31, 36 e 38; 1 e 40 della legge 13 settembre 1874, n. 2056 e 245 del presente regolamento.

(2) Art. 29 e 40 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864, n. 1827.

(3) Art. 29 e 40 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864.

(4) Art. 21 e 40 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864,

(5) Art. 40 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864.

(6) Art. 30, 35 e 38 della legge 13 settembre 1874.

macinato, il quale ne abbia rilasciata relativa dichiarazione (7);

8° Che usi o tenga nel mulino manometri non muniti del bollo dell'ufficio tecnico, o che non faccia eseguire nel termine prescritto le riparazioni ordinate dagli ingegneri del macinato ai manometri difettosi, o varii il peso o il braccio delle valvole da quelli denunziati (8);

9° Che macini grano colle macine destinate esclusivamente alla macinazione del granturco, segala, avena ed orzo, e che godono lo sgravio del 50 per cento sul numero dei giri (9);

10. Che macini cereali soggetti a tassa nei mulini pei quali abbia la licenza per macinazioni non soggette a tassa (10);

11. Che guasti o demolisca i lavori di adattamento fatti per l'applicazione dei contatori o degli altri congegni meccanici, o le opere d'isolamento dei palmenti costrutte dall'Amministrazione a termini dell'art 23 della legge (11);

12. Che nei mulini, dove la tassa è riscossa dall'agente finanziario o dall'appaltatore, macini cereali non coperti da regolare bolletta attestante il pagamento della tassa, o che macini, introduca od estragga o lasci introdurre od estrarre cereali o farine dai mulini o dai locali di deposito nelle ore in cui la macinazione o la introduzione od estrazione non è permessa, e senza che siasene fatta prima dichiarazione all'agente della finanza o dell'appaltatore (12);

13. Che muti, nei mulini in cui la tassa è riscossa da un agente finanziario o da un appaltatore, e nei mulini destinati a macinazione di generi esenti da tassa, la distribuzione e la destinazione dei locali del mulino, guasti o distrugga le opere di riduzione prescritte od eseguite a termini degli articoli 164 e 165 del presente regolamento, od altre ne elevi o ne eseguisca nel mulino senza il permesso dell'Amministrazione (13).

14. Che rifiuti agli agenti finanziari od allo appaltatore il locale in cui operare la riscossione della tassa; che non ponga a loro disposizione la bilancia bollata, o s'opponga all'esercizio delle loro funzioni (14);

15. Che non dia immediata notizia all'operaio verificatore dei guasti e delle alterazioni avvenute nel contatore od altro congegno o nei mezzi di ritegno (15);

16. Che, esigendo la mulenda in natura, rifiuti di ricevere in natura la tassa dai contribuenti (16);

17. Che non consegni all'avventore il prodotto sfarinato in conformità del tipo della macinazione dichiarato per ciascun palmento (17);

18. Che continui a macinare dopo e finchè duri la sospensione dallo esercizio del mulino (18);

19. Che continui a macinare in caso di guasto del contatore o altro congegno dopo di aver dichiarato di voler sospendere la macinazione fino alla riparazione del guasto (19);

20. Che rifiuti alle persone indicate all'articolo 258 l'entrata nel mulino od impedisca alle medesime di accertarsi del lavoro che vi si fa, o di verificare i contatori od altri congegni applicati nel mulino, od i motori e gli apparecchi di macinazione; o che rifiuti di presentare i registri e la licenza d'esercizio o le licenze speciali che si riferiscono alla destinazione dei mulini e dei palmenti (20);

21. Che alteri la numerazione dei palmenti (21);

22° Che senza giusto motivo rifiuti di macinare granturco, segala, avena ed orzo nei palmenti forniti di contatore e destinati a macinazione promiscua (22);

23° Che impedisca o disturbi gli esperimenti di qualsiasi specie che gli ingegneri del macinato o i periti credessero opportuno di eseguire (23).

Art. 267. Cade pure in contravvenzione:

1° Chiunque, all'infuori del mugnaio, si trovi in uno dei casi previsti dai numeri 1, 9, 10, 19, 21 e 23 dell'articolo precedente;

2° Chiunque si rifiuti di pagare al mugnaio la tassa stabilita dall'art. 1 della legge prima dell'esportazione delle farine dal mulino (24), oppure introduca o tenti introdurre nei mulini, in cui la tassa è riscossa direttamente dalla finanza o dall'appaltatore, cereali senza farne dichiarazione all'agente dell'una o dell'altro, e senza pagare in mano di questo la tassa in denaro, ritirandone la corrispondente bolletta, o ne estragga o tenti estrarne le farine senza presentare la bolletta stessa all'agente, e chiunque tenti introdurre cereali od estrarre farine in ore non permesse (25);

3° Chiunque, in essi mulini ove la tassa è riscossa direttamente dalla finanza o dall'appaltatore, ed entro la zona di vigilanza stabilita attorno ai medesimi, ritenga o trasporti cereali o farine non munite di bolletta, od in quantità o di qualità diverse da quelle indicate dalla bolletta, e chiunque si rifiuti o si opponga all'esibizione della bolletta ai delegati della finanza od ai riscontri dei generi per parte dei delegati medesimi (26);

4° L'appaltatore e qualsiasi suo agente che non rilasci le bollette di pagamento, che ritardi o sospenda le operazioni daziarie nelle ore ad esse destinate, che non esibisca i registri e bollettarii della riscossione ai delegati della finanza, e che abusi in qualsiasi modo delle sue funzioni (27).

Art. 268 Accompagnano la contravvenzione alla legge e al regolamento sulla tassa del macinato, agli effetti di essa legge e regolamento, i reati:

1° Di chiunque alteri, tolga, guasti o rompa i contatori o altri congegni ed istrumenti applicati e verificati dagli agenti dell'Amministrazione e ne muti le indicazioni (28);

2° Di chiunque rompa, levi, alteri o falsifichi i sigilli o bolli dell'Amministrazione coniati o impressi in qualsiasi modo, o su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno apposto dall'Amministrazione nel mulino o nei congegni suindicati, ovvero che scientemente faccia uso di tali oggetti alterati o falsificati (29);

3° Di chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli o punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione (30);

4° Di chiunque rompa o rimuova i sigilli apposti alle macine, e, nei mulini con agente finanziario od appaltati, i sigilli e gli ordigni ed inferriate apposti alle porte di comunicazione, e dei locali di deposito, ed alle aperture sì interne che esterne (31);

5° Di chiunque alteri o falsifichi le bollette e licenze rilasciate dall'Amministrazione e dagli appaltatori (32);

6° Dell'esercente che si renda colpevole di negligenza nella custodia dei congegni meccanici e degli altri strumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza nel suo mulino o dei bolli o sigilli apposti, sicchè sia avvenuto uno dei reati contemplati dai numeri precedenti, senza che risulti della sua partecipazione (33);

7° Dell'esercente, o dell'appaltatore, o di qualsiasi agente che riscuota la tassa in misura maggiore di quella stabilita dalla legge (34).

Art. 269. Le pene comminate per le contravvenzioni sono applicabili a ciascun autore. Queste pene non pregiudicano alle maggiori pei reati che accompagnano le contravvenzioni, come le maggiori pene inflitte pei reati non assolvono il contravventore dalle pene delle contravvenzioni.

Art. 270. È di contrabbando:

1° La macinazione di qualsiasi genere fatta in mulini o palmenti per i quali il mugnaio non ha la licenza d'esercizio;

2° La macinazione di frumento nei mulini o palmenti destinati esclusivamente alla macinazione del granturco, segala, avena ed orzo;

3° La macinazione di cereali soggetti a tassa nei mulini destinati esclusivamente a macinazioni esenti da tassa;

4° La macinazione fatta nei mulini di cui gli esercenti siano per qualsiasi causa sospesi dall'esercizio;

5° La macinazione fatta in caso di guasto non denunciato del contatore o di altro congegno, o fatta in un palmento, nel quale l'esercente, in caso di guasto denunciato, abbia dichiarato di voler sospendere la macinazione;

6° La macinazione fatta in un palmento dove siano stati tolti o guastati i contatori od altri congegni, tolti o falsificati i sigilli;

7° La macinazione riguardo alla quale siansi mutate le indicazioni dei contatori o degli altri congegni destinati alla commisurazione della tassa;

8° La macinazione di cereali senza bolletta o nelle ore in cui la macinazione stessa non è autorizzata, nei mulini in cui la tassa sia riscossa direttamente dalla finanza o da un appaltatore.

Art. 271. È pure di contrabbando o assimilata alla macinazione di contrabbando;

1° La presenza di grano nei mulini e nei palmenti destinati alla macinazione di generi godenti sgravio e nei saggiatori loro apposti;

2° La presenza di cereali soggetti a tassa nei mulini destinati ad operazioni esenti da tassa e nei saggiatori apposti alle macine;

3° E nei mulini, in cui la tassa è riscossa direttamente dalla finanza o da un appaltatore, l'introduzione di cereali nel mulino e la estrazione delle farine dal mulino stesso o dai locali di deposito, senza farne dichiarazione all'agente finanziario, senza ritirare od esibire la bolletta o la licenza di deposito, ovvero in ora in cui la introduzione e l'estrazione sono vietate;

4° La ritenzione, nei mulini di cui al num. 3 o entro la zona di vigilanza, il deposito o la circolazione di generi soggetti a tassa e non coperti da regolare bolletta.

Art 272. Il delegato che scopre una contravvenzione deve, se l'esercente od altro contravventore è presente, interrogarlo sul fatto e chiedergli se abbia qualche circostanza da addurre a sua difesa.

Deve altresì procurare che intervengano due testimoni all'accertamento della contravvenzione, senza però astenersi o ritardare dal procedere all'accertamento stesso per difetto di testimoni.

Art. 273. Gli agenti della finanza non possono arrestare i contravventori se non in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalla legge con pena corporale.

Art. 274. All'atto in cui scoprono una contravvenzione, i delegati della finanza hanno diritto di sequestrare gli strumenti dei quali siasi fatto uso per guastare o fermare i contatori, le bilancie non bollate rinvenute nel mulino, i manometri non bollati o difettosi che si trovassero applicati alle macchine a vapore, gli stacci non verificati od alterati, ed in generale tutti gli oggetti che hanno servito a commetterla.

Se trattasi di macinazione di contrabbando, hanno pure diritto di sequestrare le farine che ne siano il prodotto ed i cereali dei quali si stesse operando la macinazione.

Possono pure sequestrarsi i cereali e le farine quando il contravventore sostenga trattarsi di materie non soggette a tassa, o vi sia contestazione se le medesime potessero macinarsi nei palmenti che godono dello sgravio del 50 0|0 sul numero dei giri.

Art. 275. Nei mulini in cui la tassa è riscossa direttamente dalla finanza o da un appaltatore, gli agenti dell'una e dell'altro hanno sempre diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti ed i veicoli, nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

Art. 276. Gli oggetti sequestrati devono sigillarsi dal delegato che ha proceduto al sequestro.

Ogni qualvolta si tratti di contrabbando per macinazione non dichiarata a senso de' numeri 1 e 4 dell'art. 270, il delegato deve inoltre mettere fuori d'uso l'apparecchio macinatore, in guisa che non possa essere adoperato, e fare menzione di tale fatto nel processo verbale.

Al sigillo, quando la natura dell'oggetto sequestrato lo permetta, si uniscono delle striscie di carta sulle quali il delegato appone la propria firma, invitando anche il contravventore ed i testimoni a sottoscrivere.

Art. 277. I sigilli apposti alle macine nei casi di macinazione non dichiarata sono tolti:

*a*) Nel caso indicato al num. 1 dell'art. 270, quando il mugnaio abbia ottenuta la licenza di esercizio;

*b*) Nel caso indicato al num. 4 dello stesso articolo, quando sia cessata la sospensione dall'esercizio.

L'ordine di togliere i sigilli è dato dall'agente delle imposte su ricorso dell'esercente.

Art. 278. Il contravventore può solo ottenere la restituzione degli oggetti e dei generi sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa.

Art. 279. Non si restituiscono durante il procedimento le bilancie non bollate ed in qualsiasi altro modo non conformi alle leggi o regolamenti sui pesi e misure, gli strumenti che abbiano servito a guastare i contatori o ad impedirne il movimento, o qualsiasi altro oggetto di simil genere che abbia relazione colla contravvenzione.

Non si restituiscono parimenti i generi sequestrati, quando sia necessario ritenerli per la istruzione del processo, e quando non basti a questo scopo il prelevamento d'un campione.

Neppure possono restituirsi durante il procedimento i generi sequestrati nel caso indicato nella seconda parte dell'articolo 274.

Se gli oggetti sequestrati sono soggetti a deperire, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, possono essere venduti.

L'ordinarne la vendita spetta all'autorità giudiziaria, quando gli oggetti sequestrati si riferiscono a contravvenzioni già ad essa denunziate: spetta invece all'intendente, quando la contravvenzione non è stata denunziata all'autorità giudiziaria.

Il provento di queste vendite e le somme depositate a norma dell'articolo precedente sono versate al ricevitore del registro del distretto in cui si è verificata la contravvenzione.

Il ricevitore ne rilascia ricevuta, staccandola dal bollettario speciale per i depositi, e se ne dà carico nel registro speciale prescritto nelle istruzioni di contabilità per l'Amministrazione del demanio e delle tasse.

Art. 280. Nel verbale di accertamento delle contravvenzioni deve indicarsi il fatto che costituisce la contravvenzione, la qualità, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati e le risposte alle interrogazioni di cui all'articolo 272. Deve inoltre farsi risultare se vi erano presenti dei testimoni.

Il verbale è fatto in doppio originale, ed è sottoscritto dal delegato, dal contravventore e dai testimoni.

Se il contravventore od i testimoni non sanno o ricusano di firmare, deve esserne fatta menzione nello stesso verbale.

Uno degli originali del processo verbale è rimesso al contravventore; se egli ricusa di riceverlo se ne fa menzione nel verbale stesso.

Art. 281. Il processo verbale rimesso al contravventore gli serve di ricevuta degli oggetti sequestrati.

Gli oggetti stessi devono essere depositati dal delegato, che accertò la contravvenzione, presso la pretura nel cui distretto la contravvenzione fu commessa.

Art. 282. Per le contravvenzioni accertate in mulini nei quali la tassa si paga in base a congegni meccanici, o si riscuote direttamente dalla finanza o da un appaltatore, come pure in mulini destinati ad operazioni esenti da tassa, il verbale è trasmesso direttamente all'ingegnere provinciale del macinato facendogli conoscere se gli oggetti sequestrati siano stati depositati presso la pretura.

Il caposquadra o l'operaio verificatore, che abbiano compilato il verbale per contravvenzione consistente nella omessa dichiarazione di guasti ai congegni meccanici, devono inoltre trasmettere il verbale n. 37 prescritto dall'articolo 127, notandovi se credano che il danno sia stato prodotto da causa accidentale o da negligenza o da mala fede dell'esercente.

Art. 283. Il caposquadra o l'operaio verificatore, i quali scoprano dei guasti a congegni che appariscano cagionati per mala fede del mugnaio devono, dopo avere esteso il processo verbale, astenersi da ogni riparazione, sigillare le macine cui sono applicati i congegni guasti, e recarsi immediatamente a darne avviso al pretore con istanza a recarsi sul posto ad accertare il fatto (Mod. 63).

Gli altri delegati indicati all'art. 258, che trovino un congegno guasto, oltre al trasmettere il processo verbale all'ingegnere provinciale, devono dare avviso del guasto all'operaio verificatore.

Art. 284. I verbali delle contravvenzioni scoperte nei mulini nei quali la tassa è riscossa in base agli accertamenti annuali devono essere rimessi all'agente delle imposte.

Art. 285. I delegati, i quali trovino in un mulino infranti o falsificati i sigilli apposti alle macine, ai congegni od alle tabelle che indicano la destinazione dei palmenti, dopo avere redatto il processo verbale, devono recarsi immediatamente a dare avviso del fatto al pretore, astenendosi dal fare nel mulino qualsiasi opera che muti lo stato delle cose.

Se i sigilli infranti erano apposti alle macine, chi scopre la rottura deve apporne immediatamente degli altri per impedire nel frattempo la macinazione di contrabbando, lasciando però i sigilli infranti nello stato in cui si trovano affinchè il pretore possa accertarne la rottura.

Uguale procedimento si seguirà in caso di alterazioni o falsificazioni o guasti ai sigilli od ordegni applicati alle porte ed aperture nei mulini con agente finanziario od appaltati, non tralasciando di apporre quegli altri sigilli od ordegni ravvisati necessari per impedire la frode.

Art. 286. I delegati dei quali è parola nei numeri 1 e 4 dell'art. 258, trasmettono nei primi cinque giorni di ciascun mese all'intendente di finanza un elenco dei mulini visitati, con indicazione del giorno in cui seguì la visita, del numero segnato dai contatori od altri congegni che vi sono applicati, e di quelle speciali circostanze che avessero rilevate (Mod. 64).

L'intendente comunica all'ingegnere provinciale quella parte degli elenchi la quale si riferisce ai mulini ai quali è applicato un congegno meccanico.

L'ingegnere provinciale riporta i numeri segnati dai congegni nel registro da lui tenuto per la liquidazione della tassa.

Art. 287. L'ingegnere provinciale, quando riceve dei verbali di contravvenzione, esamina se di fronte alla gravità del fatto, alle prove che vi sono ed ai precedenti del contravventore, sia conveniente dar seguito al procedimento per contravvenzione.

Se crede che non sia il caso di darvi seguito, ne riferisce alla Direzione tecnica. Quando la Direzione concorda nell'avviso di non darvi seguito, se vi sono oggetti sequestrati, invita il pretore ad ordinare la restituzione.

Se crede che vi si debba dar seguito o se ne riceve ordine dalla Direzione, trasmette all'intendente il verbale di contravvenzione colle sue osservazioni sulla maggiore o minore gravità del fatto che ne è l'oggetto, sull'antecedente condotta del mugnaio o di altro contravventore e dichiara se intende d'intervenire nel giudizio o personalmente o per mezzo d'un rappresentante dell'uffizio tecnico (Mod. 65).

L'ingegnere, allorchè crede doversi dar seguito al procedimento per contravvenzione, trasmette inoltre all'intendente una liquidazione dell'ammontare del supplemento di tassa o delle multe proporzionali stabilite dagli articoli 25 e 38 della legge (Mod. 66).

Art. 288. La macinazione di contrabbando per i mulini che pagano la tassa in base ai contatori od altri congegni, è commisurata secondo la norma stabilita nell'ultima parte dell'articolo 26 della legge stessa, e pei mulini destinati alle operazioni esenti da tassa secondo la norma stabilita dall'art. 25, n. 1.

Per gli altri mulini la macinazione di contrabbando si intende avvenuta nella misura del massimo lavoro che può fare il mulino durante tutto il tempo nel quale siasi macinato di contrabbando.

Se non si conosce da qual tempo duri la macinazione di contrabbando, s'intende essere questa cominciata dall'ultima visita fatta al mulino. Se trattasi di mulino che non sia stato visitato da oltre un mese e manchi altra prova positiva, si presume che la macinazione di contrabbando abbia durato un mese a contare dal giorno nel quale siasi macinato di contrabbando, salvo la prova in contrario.

Art. 289. In caso di guasto del congegno applicato ad un mulino la macinazione è presunta e la tassa liquidata a termini dell'articolo 26 della legge senza bisogno di provare la macinazione effettiva durante il tempo determinato dall'articolo stesso.

Art. 290. L'intendente quando riceve l'istanza dall'ingegnere provinciale è tenuto a darvi seguito.

A tale oggetto, se il contravventore non si è già rimesso al giudizio amministrativo, l'intendente promuove l'azione penale avanti all'autorità giudiziaria competente; e, quando trattasi di caso importante o per le questioni di massima che involga, o per la gravità del fatto, delega l'agente delle imposte od altro funzionario da lui dipendente a rappresentare nel giudizio la finanza.

Questa delegazione non ha luogo quando l'ingegnere provinciale ha fatto conoscere l'intenzione sua di intervenire nel giudizio o personalmente o per mezzo di un delegato dell'ufficio tecnico.

Art. 291. L'agente delle imposte, quando riceve dei verbali di contravvenzione che si riferiscano ai mulini nei quali la tassa o sia riscossa in base ai contatori, od altri congegni, o sia riscossa dalla finanza o da un appaltatore, come pure a mulini destinati ad operazioni esenti da tassa, deve rimetterli senz'altro all'ingegnere provinciale.

Allorchè riceve dei verbali che si riferiscano a mulini nei quali la tassa è riscossa in base agli accertamenti annuali, l'agente delle imposte esamina se il fatto a cui il verbale si riferisce è sufficientemente provato; raccoglie quelle altre prove che gli sia possibile di ottenere, e rimette ogni cosa all'intendente, unendovi le particolari informazioni che abbia ed il suo avviso.

L'intendente esamina se il fatto denunziato costituisce contravvenzione, se vi sono prove sufficienti, se, in vista di tutte le speciali circostanze, è conveniente dar seguito al procedimento. Se crede che non sia il caso di darvi seguito e vi siano oggetti sequestrati, avverte il pretore perchè ne ordini la restituzione. Se invece ritiene doversi dar seguito alla contravvenzione, promuove il giudizio avanti all'autorità giudiziaria competente, e delibera se nel giudizio sarà l'Amministrazione finanziaria rappresentata, dandone, in caso affermativo, incarico all'agente delle imposte o ad altro funzionario da lui dipendente.

Delle istanze fatte per il procedimento l'intendente dà avviso all'ingegnere provinciale, se trattasi dei mulini contemplati dalla prima parte di quest'articolo, ed agli agenti delle imposte per gli altri mulini.

Art. 292. Nel caso di contravvenzione incorsa dal mugnaio per macinazione non conforme al tipo di macinazione dichiarato, ed accertata in seguito a denuncia dell'avventore medesimo, il verbale è dall'intendente rimesso al sindaco del comune, in cui è situato il mulino.

Ove la denuncia sia stata fatta dall'avventore direttamente al sindaco, tien luogo del verbale l'atto di ricevimento della denuncia redatto presso l'ufficio comunale.

Art. 293. Nella istanza all'autorità giudiziaria l'intendente deve indicare se risulti che il contravventore o taluno fra i contravventori sia stato già imputato o condannato per altra contravvenzione relativa alla tassa sulla macinazione.

Art. 294. Il contravventore, quando si tratti di fatto punibile con sola pena pecuniaria, prima che sia stato dal giudice competente pronunciato definitivo giudizio, può, con domanda da lui sottoscritta, e che è irrevocabile, chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione, e allora la decisione spetterà all'intendente sul parere dell'ingegnere provinciale del macinato sino a lire 4000, al Ministero se supera questa somma.

Tale domanda deve essere scritta su carta da bollo da centesimi 50 se la decisione è di competenza dell'Intendenza, e da L. 1 se è di competenza del Ministero.

Essa ha per effetto di fermare la istruzione giudiziale anche se già incominciata.

L'intendente quando riceve tale domanda deve astenersi dal promuovere il giudizio penale. Se già l'avesse promosso deve avvisare l'autorità giudiziaria, investita della contravvenzione, che la domanda fu presentata.

Art. 295. Il contravventore non può valersi della facoltà di invocare la decisione amministrativa se non versando una somma a guarentigia del pagamento della pena cui fosse condannato.

L'ammontare del versamento da farsi è determinato dall'autorità competente a pronunciare la decisione amministrativa.

Tale somma deve versarsi al ricevitore del registro del luogo ove la contravvenzione fu commessa. Il ricevitore ne rilascia ricevuta e se ne dà carico nel modo indicato all'ultima parte dell'art. 279.

Dell'ammontare della somma che deve essere versata a guarentigia, l'autorità che lo ha determinato deve dare avviso contemporaneamente

(7) Art. 30, 35, 38 e 40 della legge 13 settembre 1874.

(8) Art. 20 e 40 della legge 13 settembre 1874, 21 della legge 3 luglio 1864 e 64 del regolamento doganale.

(9) Art. 25 e 38 della legge 13 settembre 1874.

(10) Art. 25 e 38 della legge 13 settembre 1874.

(11) Art. 40 della legge 13 settembre 1874, 21 della legge 3 luglio 1874 e 64 del regolamento doganale.

(12) Art. 8 della legge 13 settembre 1874 e 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3018.

(13) Art. 8 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864.

(14) Art. 8 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864.

(15) Art. 26 e 36 della legge 13 settembre 1874.

(16) Art. 29 e 40 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864.

(17) Art. 21 e 39 della legge 13 settembre 1874.

(18) Art. 35, 36 e 38 della legge 13 settembre 1874.

(19) Art. 26 e 40 della legge 13 settembre e art. 64 del regolamento doganale.

(20) Art. 36 della legge 13 settembre 1874.

(21) Art. 40 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864.

(22) Art. 24 e 40 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864.

(23) Art. 40 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864.

(24) Art. 40 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864 e art. 64 del regolamento doganale.

(25) Art. 8 della legge 13 settembre 1874 e 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866.

(26) Art. 8 della legge 13 settembre 1874 e 21 della legge 3 luglio 1864.

(27) Art. 8 e 41 della legge 13 settembre 1874, 21 della legge 3 luglio 1864 e 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866.

(28) Art. 11, 37 e 38 della legge 13 settembre 1874.

(29) Art. 37 e 38 della legge 13 settembre 1874.

(30) Art. 37 e 38 della legge 13 settembre 1874.

(31) Art. 8, 37 e 38 della legge 13 settembre 1874.

(32) Art. 8 della legge 13 settembre 1874 e 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866, oltre le disposizioni del Codice penale.

(33) Art. 37 e 38 della legge 13 settembre 1874.

(34) Art. 8, 35 e 36 della legge 13 settembre 1874.

al contravventore ed al ricevitore del registro presso il quale dovrà farsi il deposito.

La quietanza che prova il versamento eseguito deve rimettersi dal contravventore all'autorità competente a pronunziare la decisione amministrativa.

Art. 296. Le decisioni amministrative, pronunziate sia dal Ministero, sia dall'Intendenza, sono partecipate al contravventore ed al ricevitore del registro agli effetti indicati nell'articolo 298, accompagnandole con un elenco, sul quale è segnato il modo di dividere il prodotto delle multe a misura che si riscuotono (Mod. 67).

Per la parte che riguarda scopritori privati, si omette nell'elenco il nome e si indica soltanto la somma loro dovuta, invitando il ricevitore perchè, a misura che riscuote le multe, paghi la parte ai medesimi dovuta mediante vaglia postali intestati all'agente delle imposte del luogo ove la contravvenzione fu scoperta. Questi vaglia sono rimessi all'intendente, il quale li trasmette all'agente delle imposte con incarico di recapitare la somma a chi spetta. L'agente partecipa all'intendente il giorno in cui fu consegnata la somma e la persona alla quale fu consegnata.

Art. 297. Le spese per i procedimenti contravvenzionali avanti le autorità giudiziarie sono anticipate dai ricevitori del registro, secondo le norme della tariffa penale, approvata col Regio decreto del 23 dicembre 1865, n. 2701, e delle relative istruzioni Ministeriali del 28 giugno 1866. Ogni altra spesa che si riferisca ai suddetti procedimenti e non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, deve essere anticipata dagli intendenti di finanza.

Art. 298. La riscossione delle spese del processo e delle pene pecuniarie è affidata ai ricevitori del registro, i quali vi procedono secondo le norme stabilite dalla tariffa e dalle istruzioni indicate all'articolo precedente per il ricupero delle multe e spese.

Si eccettuano le multe per le contravvenzioni indicate all'articolo 265.

Art. 299. La riscossione delle multe inflitte dall'autorità giudiziaria e delle relative spese di procedimento è promossa in base agli estratti delle sentenze di condanna e delle copie delle parcelle spedite in forma esecutiva.

Tali estratti di sentenze e copie di parcelle esecutive sono trasmessi agli intendenti dai cancellieri giudiziari nei modi e termini stabiliti dagli articoli 99, 100, 101, 102, 103 delle istruzioni citate all'art. 297.

Gl'intendenti, entro il termine di giorni 5, trasmettono al ricevitore del registro, nel cui distretto sono domiciliati i debitori, tali sentenze nel modo prescritto all'articolo 104 delle dette istruzioni, accompagnandole coll'elenco indicato all'art. 296.

Art. 300. Le multe inflitte in via amministrativa, a norma dell'art. 294, sono riscosse in base alle decisioni delle competenti autorità, comunicate al ricevitore del registro nel modo indicato all'art. 296.

Per la iscrizione al libro dei debitori e per tenere in evidenza le multe, si osservano inoltre le prescrizioni degli articoli 95 e 111 delle istruzioni citate all'art. 297.

Art. 301. Il ricevitore del registro computa nei pagamenti, a titolo di multe o spese, l'ammontare della somma stata versata dal contravventore ed il prezzo degli oggetti sequestrati, dei quali il contravventore avesse depositato il prezzo, o che fossero stati venduti a senso dell'art. 279, semprechè l'autorità giudiziaria non ne abbia ordinata la restituzione.

Art. 302. Allorchè la pena pecuniaria inflitta mediante decisione amministrativa, sommata colle spese, non ascende alla somma versata presso il ricevitore del registro, si restituisce al contravventore la parte della somma stessa che ecceda quanto deve pagare.

La restituzione è ordinata con decreto dell'intendente.

Art. 303. Dalle somme riscosse a titolo di multa in esecuzione di condanne portate da sentenze o da decisioni amministrative, si detrae il 10 per cento a titolo di rimborso delle spese di riscossione, a' termini dell'articolo 120 delle istruzioni citate all'articolo 297.

La rimanente somma è pagata per due terzi a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione, siano essi nel novero dei delegati di cui si parla all'art. 258 o siano persone private. Nella distribuzione di tale premio si dà doppia parte a chi diresse gli agenti che scoprirono o sorpresero la contravvenzione.

L'altra terza parte va a profitto dell'erario.

Art. 304. Quando la contravvenzione fu scoperta dalle guardie doganali, devono allora applicarsi le disposizioni dell'articolo 91 del regolamento doganale, ed il prodotto della multa si devolve per due terzi a favore degli scopritori, e l'altro terzo si riparte per due terzi a profitto della massa delle guardie doganali e per un terzo a favore del tenente o sottotenente doganale.

Similmente, in caso d'appalto, delle somme riscosse a titolo di multa per contravvenzioni scoperte dall'appaltatore o dai suoi agenti, due terze parti vanno a beneficio degli scopritori ed una terza parte a beneficio dell'appaltatore.

Art. 305. Presentando all'intendente la prova di aver pagato integralmente la multa e le spese, il contravventore potrà ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati e che non fossero stati venduti, a termini dell'articolo 279, ovvero per conseguire il pagamento delle multe e spese.

Art. 306. Nei primi cinque giorni di ciascun mese i ricevitori del registro trasmettono all'intendente un elenco che dimostri il movimento di ciascun articolo iscritto sul libro dei debitori del mese precedente.

Quest'elenco (35) comprenderà ciascuno degli articoli riscossi nel mese, quelli annullati in seguito a commutazione delle multe nel carcere sussidiario per insolvenza dei debitori, e quelli rinviati ad altri ricevitori.

Art. 307. L'intendente tiene un registro (Mod. 68) generale di tutte le contravvenzioni, nel quale nota:

*a*) Il nome del contravventore;

*b*) La data della contravvenzione;

*c*) La natura delle medesima;

*d*) La data del processo verbale che l'ha accertata;

*e*) Il nome e la qualità del compilatore del processo verbale;

*f*) La natura, quantità e valore degli oggetti sequestrati, e la pretura presso cui sono depositati;

*g*) L'autorità giudiziaria od amministrativa alla quale fu rimesso il giudizio;

*h*) L'ammontare del deposito richiesto, quando la decisione è rimessa all'autorità amministrativa;

*i*) L'annotazione se il deposito sia stato eseguito, indicando il numero della relativa quietanza del ricevitore del registro;

*l*) Le sentenze giudiziali e le decisioni amministrative che siano proferite;

*m*) Il giorno in cui furono rimesse le sentenze o le decisioni al ricevitore del registro per l'esecuzione;

*n*) Le somme riscosse e gli altri provvedimenti dati dai ricevitori del registro, quali vengono all'intendente partecipati in esecuzione dell'articolo precedente;

*o*) La ripartizione delle multe.

A questo registro si aggiunge una rubrica alfabetica dei nomi dei contravventori.

Art. 308. Gli ingegneri provinciali e gli agenti delle imposte tengono un registro analogo a quello indicato nell'articolo precedente, segnandovi tutte quelle indicazioni che giungano a loro notizia.

Art. 309. Nei primi dieci giorni di ciascun mese l'intendente trasmette al Ministero quattro quadri mensili, indicanti relativamente al mese antecedente:

1° Le contravvenzioni nuovamente accertate (Mod. 69);

2° Le contravvenzioni definite completamente (Mod. 70);

3° Le contravvenzioni per le quali la multa è stata riscossa, commutata o annullata (Mod. 71);

4° La situazione riassuntiva delle operazioni eseguite a tutto il mese (Mod. 72).

(35) Modulo 94, Serie demaniale.

## TITOLO XI.
### Disposizioni transitorie.

Art. 310. Le quote al 1° ottobre 1874 proposte agli esercenti e da essi rifiutate, ne sia o no in corso il giudizio peritale, sono nuovamente notificate e sottoposte al procedimento peritale secondo il presente regolamento.

Il ricorso dalla prima perizia che si trovi allora ultimata è, dopo la detta epoca, portato al Comitato istituito dalla legge 16 giugno 1874.

Sono lasciati al loro corso i giudizii che al 1° ottobre 1874 si trovino già pendenti ai tribunali sulle perizie contestate.

Art. 311. Alle quote di revisione ordinaria e straordinaria, le quali entrano in vigore dopo il 30 settembre 1874, ma che debbono, giusta gli articoli 21, 24 e 26 del regolamento approvato col Regio décreto 25 giugno 1871, n. 279 (Serie 2ª), essere intimate avanti detta epoca, si applica, in caso di rifiuto dell'esercente, la procedura stabilita dal presente regolamento.

Art. 312. Dopo il 30 settembre 1874 non sarà più restituita, all'esportazione per l'estero, la tassa sulla macinazione per le farine dei generi dichiarati esenti da tassa colla legge del 16 giugno 1874, n. 2001 (Serie 2ª).

Art. 313. Sono abrogati i regolamenti approvati coi RR. decreti del 19 luglio 1868, n. 4491; del 26 dicembre 1869, num. 5408; del 2 aprile 1871, num. 157 (Serie 2ª); del 25 giugno 1871, n. 279 (Serie 2ª); i RR. decreti del 21 agosto 1870, n. 5811; del 18 ottobre 1870, num. 5944; del 25 giugno 1871, n. 278 (Serie 2ª); del 31 agosto 1873, n. 1565 (Serie 2ª) ed in generale ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Rimangono in vigore i RR. decreti del 13 marzo 1870, num. 5595 e del 7 ottobre 1871, n. 479 (Serie 2ª), e, in quanto non sia diversamente disposto nel presente, il regolamento approvato col R. decreto 1° aprile 1870, n. 5596.

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,*
*Ministro delle Finanze*
M. MINGHETTI.

*Tabella* A.

**Numero degli Ingegneri componenti il Comitato dei periti in ciascuna provincia.**

| Numero d'ordine | PROVINCIE | Numero dei periti |
|---|---|---|
| 1 | Alessandria | 5 |
| 2 | Ancona | 4 |
| 3 | Aquila | 4 |
| 4 | Arezzo | 5 |
| 5 | Ascoli Piceno | 4 |
| 6 | Avellino | 4 |
| 7 | Bari delle Puglie | 5 |
| 8 | Belluno | 4 |
| 9 | Benevento | 4 |
| 10 | Bergamo | 5 |
| 11 | Bologna | 5 |
| 12 | Brescia | 5 |
| 13 | Cagliari | 4 |
| 14 | Caltanissetta | 4 |
| 15 | Campobasso | 4 |
| 16 | Caserta | 5 |
| 17 | Catania | 4 |
| 18 | Catanzaro | 4 |
| 19 | Chieti | 4 |
| 20 | Como | 5 |
| 21 | Cosenza | 4 |
| 22 | Cremona | 4 |
| 23 | Cuneo | 5 |
| 24 | Ferrara | 4 |
| 25 | Firenze | 6 |
| 26 | Foggia | 4 |
| 27 | Forlì | 4 |
| 28 | Genova | 6 |
| 29 | Girgenti | 4 |
| 30 | Grosseto | 4 |
| 31 | Lecce | 5 |
| 32 | Livorno | 4 |
| 33 | Lucca | 5 |
| 34 | Macerata | 4 |
| 35 | Mantova | 4 |
| 36 | Massa e Carrara | 4 |
| 37 | Messina | 4 |
| 38 | Milano | 5 |
| 39 | Modena | 4 |
| 40 | Napoli | 4 |
| 41 | Novara | 5 |
| 42 | Padova | 4 |
| 43 | Palermo | 5 |
| 44 | Parma | 4 |
| 45 | Pavia | 4 |
| 46 | Perugia | 6 |
| 47 | Pesaro e Urbino | 4 |
| 48 | Piacenza | 4 |
| 49 | Pisa | 4 |
| 50 | Porto Maurizio | 4 |
| 51 | Potenza | 5 |
| 52 | Ravenna | 4 |
| 53 | Reggio Calabria | 4 |
| 54 | Reggio Emilia | 4 |
| 55 | Roma | 5 |
| 56 | Rovigo | 4 |
| 57 | Salerno | 4 |
| 58 | Sassari | 4 |
| 59 | Siena | 4 |
| 60 | Siracusa | 4 |
| 61 | Sondrio | 4 |
| 62 | Teramo | 4 |
| 63 | Torino | 6 |
| 64 | Trapani | 4 |
| 65 | Treviso | 4 |
| 66 | Udine | 5 |
| 67 | Venezia | 4 |
| 68 | Verona | 4 |
| 69 | Vicenza | 4 |

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze*
M. MINGHETTI.

*(Seguono i Moduli)*

## Segue ELENCO N. 253 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

| N° d'ordine | COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DELLA NASCITA | QUALITÀ | LEGGE APPLICATA | DATA DEL DECRETO di liquidazione | PENSIONE MONTARE | PENSIONE DECORRENZA | *OSSERVAZIONI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Miletto Maddalena | 11 agosto 1826 — Villarfocchiardo (Susa) | vedova di Pietro Giorda già usciere presso il Ministero della guerra, pensionato | 14 aprile 1864 | 26 dicemb. 1872 | 208 » | 26 agosto 1872 | durante vedovanza. |
| 70 | Cesaraccio Gavino | 13 giugno 1820 — Sassari | già capitano nella fanteria marina | 3 luglio 1871 e 1 giugno 1872 | id. | 1688 25 | 1 settemb. 1872 | a vita. |
| 71 | Schena Antonio | 17 luglio 1829 — Rivamonte | operante minatore stabile addetto presso lo stabilimento montanistico di Agordo | Direttive austr. sulle pensioni e Sovr. risoluzione 3 marzo 1817 | id. | — | 18 ottobre 1872 | lire 9 57 e 530/1000 provv. mensile — a vita. |
| 72 | Emanuele o Emanuel Giuseppe | 19 gennaio 1827 — Montechiaro d'Asti | luogotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa | 27 giug. 1850 e 7 febb. 1865 | id. | 1275 » | 1 settemb. 1872 | a vita. |
| 73 | Bonfanti o Buonfanti Averardo | 8 luglio 1806 — San Miniato | già giudice del tribunale civile e correzionale di Siena | Reg. Tosc. 22 nov. 1849 e 14 aprile 1852 | id. | 2156 » | 16 novemb. 1872 | id. |
| 74 | Pocobelli Gennaro | 10 giugno 1825 — Napoli | già sottocommissario di marina di 2ª classe | 3 luglio 1871 e 1 giugno 1872 | id. | 1848 24 | 16 agosto 1872 | id. |
| 75 | Tango Giuseppe | 15 dicembre 1832 — Avellino | già farmacista addetto all'ospedale divisionale di Bari | 3 luglio 1871 | id. | 860 » | 1 settemb. 1872 | id. |
| 76 | Cocconi Maria | 2 aprile 1819 — Montepulciano | vedova di Maini Filippo già auditore di tribunale, pensionato | Reg. Tosc. 22 nov. 1849 | id. | 1120 » | 23 agosto 1872 | durante vedovanza. |
| 77 | Carnesecchi Giuseppe | 12 settembre 1818 — Bari | già ingegnere nel Genio civile nella provincia di Potenza | 14 aprile 1864 | 28 id. | 3800 » | — | per una sol volta — di cui lire 2933 42 a carico dello Stato, e 866 58 a carico della provincia di Potenza. |
| 78 | Franchini Vincenzo | 26 febbraio 1824 — Vetralla | già gendarme a piedi nella disciolta gendarmeria pontificia | Reg. pont. 22 ottobre 1816 | id. | 103 74 | 11 ottobre 1870 | a vita. |
| 79 | Tonello comm. Michelangelo | 27 maggio 1800 — Pinerolo | già consigliere di Stato | 14 aprile 1864 | id. | 7200 » | 1 ottobre 1872 | id. |
| 80 | Hofeneister o Hoffmeister Guglielmo | 4 aprile 1827 — Palermo | già sergente segretario di piazza nel disciolto esercito pontificio | Editto pont. 16 aprile 1844 | id. | 388 » | 7 gennaio 1871 | id. |
| 81 | Morolli Matteo | 4 marzo 1836 — Cantiano | già dragone pontificio | id. | id. | 87 11 | 14 ottobre 1870 | id. |
| 82 | Tonioni o Tognoli Luigi | 17 ottobre 1830 — Lojano | già gendarme pontificio | Reg. pont. 22 ottobre 1816 | id. | 138 32 | 22 dicemb. 1870 | id. |
| 83 | Capriotti Carlo | 11 giugno 1832 — Offida | id. | id. | id. | 138 32 | 21 dicemb. 1872 | id. |
| 84 | Cogolli Ernesto | 26 aprile 1821 — Argenta | già vicebrigadiere a piedi nella gendarmeria pontificia | id. | id. | 464 16 | 23 dicemb. 1870 | id. |
| 85 | Ferretti Teresa | 9 ottobre 1817 — Spoleto | vedova di Mazzoli Giovan Battista già capitano nel disciolto esercito pontificio, pensionato | Editto pont. 16 aprile 1844 | id. | 840 » | 14 agosto 1872 | durante vedovanza. |
| 86 | Ago o Aco Pietro | 17 novembre 1808 — Napoli | caporale nelle compagnie veterani | 27 giugno 1850 e 7 febb. 1865 | id. | 307 20 | 1 luglio 1871 | a vita. |
| 87 | Fragasso Donato Angelo | 27 maggio 1819 — Corignola (Foggia) | furiere maggiore nelle compagnie veterani d'artiglieria | id. | id. | 690 » | 24 novemb. 1872 | id. |
| 88 | Tibaldi Giuseppe | 16 aprile 1828 — Brescia | capitano nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa per riduzione di corpo | id. | id. | 1900 » | 16 id. | id. |
| 89 | Smeriglio Paolo | 1 gennaio 1808 — Messina | cassiere doganale di 1ª classe, in disponibilità | 14 aprile 1864 | id. | 2627 » | 1 gennaio 1872 | id. |
| 90 | Moreo Carlo | 6 gennaio 1812 — Milano | già portinaio del palazzo demaniale detto di S. Fedele in Milano | id. | id. | 218 » | id. | id. |
| 91 | Tundisi Grazia | 5 novembre 1820 — Scalea | vedova di Guerra Francesco già brigadiere doganale, al riposo | 13 maggio 1862 | id. | 315 » | 1 ottobre 1872 | durante vedovanza. |
| 92 | Ajala Giacomo | 31 ottobre 1829 — Caltanissetta | vicecancelliere di pretura, sospeso | 14 aprile 1864 e 6 dic. 1865 | id. | 1666 » | — | per una sol volta. |
| 93 | Colombazzi Gaetano | 3 aprile 1804 — Bologna | già usciere nell'amministrazione del Tesoro | Motupr. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843 | id. | 240 » | 1 gennaio 1872 | a vita. |
| 94 | Nencioli Catterina | 14 marzo 1842 — Pieve S. Stefano (Arezzo) | vedova di Grassi Bernardino già agente delle Tasse, pensionato | Decr. Tosc. 22 novemb. 1849 | id. | 588 » | 2 settemb. 1872 | durante vedovanza. |
| 95 | Crispini Rosa<br>Caposesto Vincenzo<br>Id. Oreste<br>Id. Sofia | 1 marzo 1839 — Vetralla<br>11 aprile 1862 — Monte S. Giovanni<br>16 dicembre 1865 — Soriano<br>20 agosto 1869 — Viterbo | vedova la prima ed orfani gli altri di Andrea già guardiano carcerario | Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843 | id. | 180 60 | 6 giugno 1872 | durante vedovanza per la madre, la minorità dei maschi e lo stato nubile per la femmina, ovvero sino a che non sieno altrimenti provveduti a carico di qualche pio stabilimento. |
| 96 | Dezorzi Luigi | 17 luglio 1821 — Venezia | già operaio pettinatore del R. arsenale marittimo di Venezia | Ordinanza della marina austriaca 6 aprile 1866 | id. | 100 50 | — | per una sola volta. |
| 97 | Sabbo Pietro | 18 aprile 1812 — Id. | già operaio nel R. arsenale di Venezia | id. | id. | — | 16 dicemb. 1871 | lire 17 11 e 107/1000 mensili — a vita. |
| 98 | Centenari Marco | 24 novembre 1810 — Id. | id. id. | id. | id. | — | id. | lire 11 40 e 738/1000 mensili — id. |
| 99 | Puppola o Pupola Gerardo | 30 dicembre 1811 — Venezia | id. id. | id. | id. | — | 16 febbraio 1872 | lire 17 11 e 107/1000 mensili — id. |
| 100 | Giacomazzi Giovanni | 15 aprile 1812 — — | id. id. | id. | id. | — | 1 gennaio 1872 | lire 11 40 e 738/1000 mensili — id. |
| 101 | Santurini Giuseppe | 7 agosto 1813 — Venezia | id. id. | id. | 29 id. | 162 » | — | per una sola volta. |
| 102 | Mattei Giuseppe | 22 gennaio 1819 — — | già commesso di 1ª classe nella soppressa direzione di polizia pontificia | Motupr. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843 | id. | 1470 » | 1 novemb. 1872 | a vita. |
| 103 | Consolati Antonio | 17 luglio 1837 — Force (Montalto delle Marche) | già gendarme pontificio a piedi | Reg. pont. 22 ottobre 1816 | id. | 103 74 | 1 settemb. 1872 | id. |
| 104 | Fiore Massimiliano | 3 agosto 1828 — Vitorchiano (Viterbo) | id. | id. | id. | 276 64 | 26 ottobre 1870 | id. |
| 105 | Rocchi Francesco | 15 maggio 1832 — Lugo (Ravenna) | già gendarme pontificio | id. | id. | 138 32 | 27 marzo 1871 | id. |
| 106 | Albertoni Giovanni | 23 agosto 1830 — Roma | già vicebrigad. musicante nella gendarmeria pontificia | id. | id. | 138 21 | 20 novemb. 1870 | id. |
| 107 | Marcucci Luigi | 9 ottobre 1816 — Id. | già maresciallo a piedi nella gendarmeria pontificia | id. | id. | 612 48 | 15 gennaio 1871 | id. |
| 108 | Costamagna Augusto | 30 gennaio 1825 — Orte | già brigadiere nella gendarmeria pontificia a piedi | id. | id. | 309 44 | 1 id. | id. |

## Segue ELENCO N. 253 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

| N° d'ordine | COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DELLA NASCITA | QUALITÀ | LEGGE APPLICATA | DATA DEL DECRETO di liquidazione | PENSIONE MONTARE | PENSIONE DECORRENZA | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Lunghi o Longhi Giuseppe | 21 febbraio 1829 — Sezze | già gendarme pontificio a piedi | Reg. pont. 22 ottobre 1816 | 29 dicemb. 1872 | 276 64 | 19 ottobre 1870 | a vita. |
| 110 | Casagrande Michele | 21 novemb. 1828 — Montecicardo | id. | id. | id. | 276 64 | 12 id. | id. |
| 111 | Vittori Francesco | 15 febbraio 1843 — Costignano | già gendarme pontificio a cavallo | id. | id. | 103 74 | 1 giugno 1872 | id. |
| 112 | Cardone Tommaso | 19 ottobre 1835 — Pinerolo | luogotenente di fanteria | 3 luglio 1871 | id. | 935 » | 1 dicemb. 1872 | id. |
| 113 | D'Ambrosio Raffaele | 10 febb. 1799 — Fratta Maggiore | già brigadiere nelle guardie doganali, passato al servizio del municipio di Napoli | 14 aprile 1864 e 15 marzo 1871 | id. | 565 » | 1 agosto 1872 | id. — di cui lire 470 55 a carico dello Stato, e 94 45 a carico del municipio di Napoli. |
| 114 | Annuvola Giuseppe | 3 settembre 1796 — Napoli | già controllore nell'amministrazione del dazio consumo presso il municipio di Napoli | id. | id. | 1943 » | id. | id. — di cui lire 1366 07 a carico dello Stato, e 576 93 a carico del municipio di Napoli. |
| 115 | De Gregorio Giovanni | 22 gennaio 1824 — Id. | sottotenente nelle compagnie veterani, collocato a riposo da luogotenente | 27 giugno 1850 e 7 febb. 1865 | id. | 1272 » | 16 ottobre 1872 | a vita. |
| 116 | Giliberti Lorenzo | 28 agosto 1827 — Sessa (Gaeta) | già appuntato nei carabinieri Reali | id. | id. | 495 » | 26 novemb. 1872 | id. |
| 117 | Oddone Giuseppe | 2 gennaio 1831 — Villadeati Casale (Alessandria) | già luogotenente nel 40° distretto militare | 3 luglio 1871 | id. | 1025 » | 1 id. | id. |
| 118 | Golzio Gabriele | 8 dicembre 1835 — S. Giuseppe e Casto (Novara) | già sottotenente nel 6° distretto militare | id. | id. | 640 » | id. | id. |
| 119 | Restagno cav. Giovanni Onofrio | 4 luglio 1821 — Cocconato Asti (Alessandria) | già capitano nei carab. Reali col grado di maggiore | 27 giug. 1850 e 7 febb. 1865 | id. | 2110 » | id. | id. |
| 120 | Pensa Biase | 16 febbraio 1802 — Napoli | già guardia doganale, passato al servizio del municipio di Napoli | 14 aprile 1864 e 15 marzo 1871 | id. | 379 » | 1 agosto 1872 | id. — di cui lire 357 03 a carico dello Stato, e 21 97 a carico del municipio di Napoli. |
| 121 | Miscimarra Giuseppe | 17 ottobre 1790 — Id. | già commesso nell'amministrazione del dazio consumo al servizio del municipio di Napoli | id. | id. | 1262 » | id. | id. — di cui lire 1108 43 a carico dello Stato, e 153 57 a carico del municipio di Napoli. |
| 122 | De Simone Tommaso | 30 giugno 1843 — Id. | già commesso nell'amministrazione del dazio consumo alla dipendenza del municipio di Napoli | id. | id. | 1262 » | id. | id. — di cui lire 1010 43 a carico dello Stato, e 251 57 a carico del municipio di Napoli. |
| 123 | Di Rosa Domenico | 19 marzo 1822 — Bosco Reale | già guardia daziaria nel comune di Napoli | id. | 30 id. | 366 » | 1 aprile 1872 | id. — di cui lire 209 97 a carico dello Stato, e 156 03 a carico del municipio di Napoli. |
| 124 | Gallo Giuseppe | 28 marzo 1817 — Monteleone | guardia daziaria di consumo nella provincia di Napoli | id. | id. | 423 » | 1 dicemb. 1872 | id. — di cui lire 240 13 a carico dello Stato, e 182 87 a carico del municipio di Napoli. |
| 125 | De Francisci Agostino | 12 novembre 1806 — Palermo | già pilota di 3ª classe nella R. marina | 3 luglio 1871 e 1 giugno 1872 | id. | 1000 » | 1 agosto 1872 | a vita. |
| 126 | Cacciari Luigi | 17 agosto 1827 — Bologna | già maresciallo d'alloggio nel corpo dei carabinieri | 27 giug. 1850 e 7 febb. 1865 | id. | 1100 » | 11 ottobre 1872 | id. |
| 127 | Scherini Giuseppe | 15 febbraio 1831 — Napoli | già luogotenente di maggiorità nella R. marina | 20 giug. 1851 e 26 marzo 1865 | id. | 1175 » | 1 settemb. 1872 | id. |
| 128 | Delapierre Erminia | 7 maggio 1842 — Aosta | moglie di Caveri cav. Paolo sottoprefetto a riposo, condannato ai lavori forzati | 14 aprile 1864 | id. | 966 » | 8 luglio 1872 | fino alla riabilitazione del marito cav. Caveri. |
| 129 | Conte sac. Taddeo | 10 gennaio 1812 — Castellammare | già cappellano militare | 3 luglio 1871 | id. | 1200 » | 1 ottobre 1872 | a vita. |
| 130 | Giordano Orsini Mª Elvira<br>Id. Leonilda<br>Id. Gaetano<br>Id. Anna Maria | 3 aprile 1854 — Napoli<br>6 novembre 1856 — Caserta<br>22 aprile 1859 — Nocera Inferiore<br>7 marzo 1862 — Napoli | orfani del capitano Michele e di Maria Maddalena de Blasio, passata a seconde nozze, pensionata | 3 maggio 1816 | id. | 340 » | 17 dicemb. 1872 | sino al 18° anno pel maschio, e durante lo stato nubile per le orfane e maritandosi sarà loro pagata un'annata della rispettiva rata di pensione. |
| 131 | De Ruggiero Francesco | 13 settembre 1835 — Id. | già capitano nell'arma di fanteria | 3 luglio 1871 | id. | 1111 61 | 1 id. | a vita. |
| 132 | Granata Carlo | 28 febbraio 1832 — Novara | già luogotenente nell'arma di fanteria | id. | id. | 1185 » | id. | id. |
| 133 | Alberino Raffaele | 6 nov. 1830 — Fratta Maggiore | già sottotenente nel 9° regg. fanteria | id. | id. | 940 » | id. | id. |
| 134 | Alcalà Alfonso | 30 novembre 1835 — Pizzo | già luogotenente nel corpo dei RR. carabinieri | id. | id. | 765 » | 1 novemb. 1872 | id. |
| 135 | Mana Sebastiano | 25 nov. 1831 — Genola Saluzzo (Cuneo) | già luogotenente di cavalleria nel 4° reggimento | id. | id. | 950 » | id. | id. |
| 136 | Angelica Pietro | 3 aprile 1812 — Aviano | già vicecancelliere alla Corte d'appello di Venezia | Dirett. austriache sulle pens. | id. | 2333 33 | 1 dicemb. 1872 | id. |
| 137 | Zago Gio. Battista | 22 gennaio 1819 — Venezia | già operaio appartenente alla maestranza organizzata stabilita presso la marina austriaca | Ordinanza della marina austriaca 6 aprile 1866 | 31 id. | — | 16 dicemb. 1871 | lire 11 40 e 738/1000 provv. mensile — a vita. |
| 138 | Festinese Maria | 18 giugno 1831 — Napoli | orfana di Andrea già caposezione di Tesoreria pensionato, e di De Bellis Mª Clementina, premorta | 3 maggio 1816 | id. | 425 » | 19 gennaio 1872 | durante lo stato nubile, e maritandosi le verrà pagata un'annata della di contro accennata pensione. |
| 139 | Mollo Giovanni | 29 sett. 1827 — Rivara (Torino) | già maresciallo d'alloggio nei carabinieri Reali | 27 giugno 1850 e 7 febb. 1865 | id. | 1120 » | 23 novemb. 1872 | a vita. |
| 140 | Gasparinetti Narciso | 18 novembre 1827 — Ponte di Piave (Treviso) | già capitano nel 6° regg. d'artiglieria | 3 luglio 1871 | id. | 1653 25 | 1 id. | id. |
| 141 | Mascia Filippo | 29 agosto 1834 — Napoli | capitano nello stato maggiore delle piazze, in aspett. | id. | id. | 1266 60 | 1 ottobre 1872 | id. |
| 142 | Passoni Domenico | 25 novembre 1832 — Mezzago | luogotenente di fanteria | id. | id. | 880 » | id. | id. |
| 143 | Gambara Federico | 4 genn. 1846 — Fornovo (Parma) | sottotenente di fanteria | id. | 1 id. | 820 » | 1 dicemb. 1872 | id. |
| 144 | Mollo cav. Francesco | 18 marzo 1826 — Chambéry (Savoja) | capitano nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, collocato a riposo col grado di maggiore | 27 giug. 1850 e 7 febb. 1865 | 31 id. | 2250 » | 16 novemb. 1872 | id. |
| 145 | Anzini Carlo | 1 ottobre 1826 — Castiglione a Casauria (Teramo) | guardarme nello stato maggiore delle piazze | id. | id. | 766 » | id. | id. |
| 146 | Melotti Siro | 27 dicembre 1825 — San Martino Siccomario | già sottobrigadiere doganale di terra | 13 maggio 1862 | id. | 890 » | 16 aprile 1872 | id. |
| 147 | Crespi Massimiliano | 7 agosto 1831 — Bergamo | aggiunto giudiziario alla prefettura di Montagnana | Dirett. austriache sulle pens. | id. | 691 35 | 1 ottobre 1872 | id. |
| 148 | Giordano Almerinda | 2 agosto 1846 — Napoli | orfana nubile di Luigi già impiegato alla Tesoreria, e di Maria Luigia, pensionata | 3 maggio 1816 | id. | 297 50 | 18 maggio 1872 | durante lo stato nubile, e maritandosi le verrà pagata un'annata di pensione. |
| 149 | Lorenzoni Maria | 13 maggio 1812 — Vicenza | vedova di Gervasoni Giovanni ex-capo delle guardie di pubblica sicurezza, provvigionato | Dirett. austriache sulle pens. | id. | — | 1 agosto 1872 | cent. 51 e 851/1000 provvigione giornaliera — durante vedovanza. |
| 150 | Frascolla Bernardino<br>Id. Mª Assunta<br>Id. Francesco Paolo | 7 maggio 1858 — Capua<br>15 agosto 1861 — Id.<br>12 ottobre 1863 — Id. | orfani di Luigi già furiere e di Maria Valente in pensione, passata in seconde nozze | 27 giugno 1850 | id. | 100 » | 1 febbraio 1872 | durante la minor età ed anche lo stato nubile per la femmina. |
| 151 | Barigazzi Diederigo | 7 ottobre 1807 — Livorno | giudice del tribunale civile e correzionale di Livorno | Reg. Tosc. 22 novemb. 1849 | id. | 4116 » | 16 novemb. 1872 | a vita. |
| 152 | Filipperi Luigi | 28 ottobre 1804 — Pisa | copista di stralcio presso la Corte d'appello di Lucca | Reg. Tosc. 22 novemb. 1849, decr. Tosc. 14 aprile 1852 e 28 maggio 1851 | id. | 1227 74 | 1 ottobre 1872 | id. |
| 153 | Guarnieri Adelaide | 19 giugno 1817 — Castiglione Fiorentino | vedova di Giuseppe Sollazzi già cancelliere ministro del Censo, pensionato | Reg. Tosc. 22 novemb. 1849 | id. | 784 » | 20 id. | durante vedovanza. |
| 154 | Mazzocco Gio. Battista | 26 ottobre 1808 — Venezia | già computista di 2ª classe della cessata direzione del Censo di Venezia | Dirett. austriache sulle pens. | id. | 1166 66 | 1 id. | a vita. |
| 155 | Brutesco Antonio | 11 luglio 1829 — Id. | già inserviente della Zecca di Venezia | id. | id. | — | 1 aprile 1872 | cent. 60 e 493/1000 provv. giorn. — a vita. |
| 156 | Cattani Luigi | 11 maggio 1816 — Castel Guelfo | gendarme a piedi nella gendarmeria pontificia | Reg. pont. 22 ottobre 1816, dispaccio della Segreteria di Stato 5 febbraio 1839 | id. | 138 82 | 14 marzo 1871 | id. |
| 157 | Bertini Romolo e per esso ai suoi legittimi eredi | 24 maggio 1827 — Roma | aiutante di 3ª cl. nella direzione dei Lotti di Roma, in disponibilità | Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843 | id. | 838 50 | 1 maggio 1872 | sino al 22 giugno detto anno — per una sola volta. |

## ELENCO N. 254 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

| N° d'ordine | COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DELLA NASCITA | QUALITÀ | LEGGE APPLICATA | DATA DEL DECRETO di liquidazione | PENSIONE MONTARE | PENSIONE DECORRENZA | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randanini Marianna<br>Id. Agnese | 4 gennaio 1829 — Roma<br>22 gennaio 1842 — Id. | orfane di Filippo Randanini già impiegato nella cessata direzione di polizia giubilato, e di Cardosi Carolina, premorta | Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843 | 10 gennaio 1873 | 887 » | 11 settemb. 1872 | durante lo stato nubile, ovvero sino a che non siano altrimenti provvedute in qualche pio stabilimento dipendente dallo Stato. |
| 2 | Veltri Aurelio | 13 gennaio 1828 — Napoli | già aiutante nell'amministrazione postale | 14 aprile 1864 | id. | 2133 » | — | per una sola volta. |
| 3 | Carati Pasquale | 23 giugno 1826 — Id. | applicato di 1ª classe del Debito Pubblico, già in disponibilità | id. | 13 id. | 1040 » | 1 settemb. 1872 | a vita. |
| 4 | Montalban Silvestro | 15 dicembre 1805 — Conegliano | già giudice di tribunale civile e correzionale con titolo onorario di vicepresidente di tribunale | id. | id. | 2000 » | 16 agosto 1872 | id. |
| 5 | Maglio Francesco | 23 luglio 1819 — Teora | già guardia doganale scelta di terra | 13 maggio 1862 | id. | 360 » | 1 luglio 1872 | id. |
| 6 | Colantoni Luigi | 9 aprile 1821 — Fiamignano (Aquila) | già guardia doganale comune di terra | id. | id. | 165 » | id. | id. |
| 7 | Cangini Pietro | 1 marzo 1843 — Volterra | sottotenente nell'arma di fanteria | 3 luglio 1871 | id. | 580 » | 1 novemb. 1872 | id. |
| 8 | Girardi Gio. Battista | 6 settembre 1801 — Vicenza | già cancellista di 2ª classe nella polizia veneta | Dirett. austr. sulle pensioni | id. | 1296 30 | 15 ottobre 1872 | id. |
| 9 | Sanna Girolama | 21 novembre 1807 — Sassari | vedova di Leonardo Piens già cancelliere in Bono | 14 aprile 1864 | id. | 2333 » | — | per una sola volta. |
| 10 | Pinon Giovanni | 4 novembre 1823 — Agordo | già usciere di pretura | id. | id. | 629 » | 16 settemb. 1872 | a vita. |
| 11 | Balbi Rachele | 3 luglio 1833 — Ronco | vedova di Zuccalà Vincenzo già computista di 1ª cl. nell'Intendenza di finanza | id. | id. | 3600 » | — | per una sol volta. |
| 12 | Allodi o Alodi Adeleide | 13 ottobre 1810 — Milano | vedova di Fil Luigi bollatore all'ufficio del Bollo ordinario di Milano | Dirett. austriache sulle pens. | id. | 302 47 | 16 ottobre 1872 | durante vedovanza — più trimestre funerario lire 226 85 — per una sola volta. |
| 13 | Orseniga Virginia | 29 aprile 1858 — Breno | orfana nubile minorenne di Angelo usciere di sottoprefettura, e della pensionata Lietti Carolina | id. | id. | 259 26 | 21 febbraio 1872 | fino al 18° anno d'età, e lo stato nubile. |
| 14 | De Santi Raffaele | 9 giugno 1815 — Livorno | primo macchinista nel personale delle macchine | 20 giug. 1851 e 26 marzo 1865 | id. | 1140 » | 1 agosto 1872 | a vita. |
| 15 | Pionzo Pietro | 2 febbraio 1825 — Carmagnola | sottotenente presso il 41° distretto militare | 3 luglio 1871 | id. | 960 » | 1 ottobre 1872 | id. |
| 16 | Nigro Fabrizio | 10 ottobre 1848 — Viggiano (Potenza) | soldato nel 4° regg. di cavalleria | 27 giug. 1850 e 7 febb. 1865 | id. | 533 33 | 17 novemb. 1872 | id. |
| 17 | De Robertis Donato | 25 dicembre 1842 — Bitello | già sottotenente nell'arma di fanteria | 3 luglio 1871 | id. | 400 » | 1 id. | id. |
| 18 | Sala Cirillo | 30 gennaio 1832 — Lugano | già luogotenente nel 54° regg. fanteria | id. | id. | 995 » | id. | id. |
| 19 | Bartolotti Pietro | 1 giugno 1835 — Cherasco | già sottotenente nell'arma di fanteria | id. | id. | 660 » | id. | id. |
| 20 | Pregno Giovanni | 31 dicembre 1826 — Cagliari | già sergente nei veterani Casa Reale invalidi d'Asti | 27 giug. 1850 e 7 febb. 1865 | id. | 435 » | 13 settemb. 1872 | id. |
| 21 | Di Ruzza Antonio | 19 gennaio 1824 — Rocca d'Arce Sora (Caserta) | soldato negli invalidi | id. | 13 id. | 300 » | 6 novemb. 1872 | id. |
| 22 | Barbieri Giuseppe | 30 giugno 1804 — Rechthatten (Cantone di Friburgo) | già soldato negli invalidi e compagnie veterani | id. | id. | 318 » | id. | id. |
| 23 | Riva Giovanni | 13 ottobre 1830 — Lù | già sottotenente nello stato maggiore delle piazze | 3 luglio 1871 | id. | 860 » | 1 id. | id. |
| 24 | Bruzio Gaspare | 25 agosto 1823 — Poirino | già guardarme addetto al distretto militare di Venezia | 27 giugno 1850 e 7 febb. 1865 | id. | 838 » | id. | id. |
| 25 | Bisignano cav. Emanuele | 2 giugno 1798 — Reggio di Calabria | già maggiore nello stato maggiore delle piazze | 3 luglio 1871 | id. | 2710 » | 1 ottobre 1872 | id. |
| 26 | Cuminetto Giacomo | 27 agosto 1828 — Poirino (Torino) | già luogotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa | id. | id. | 1130 » | id. | id. |
| 27 | Gallappo Giulio Cesare | 12 marzo 1829 — Polla | già ufficiale di 2ª classe nell'amministrazione delle poste | 14 aprile 1864 | id. | 1750 » | — | per una sola volta. |
| 28 | Mattiazzo Pasquale | 9 maggio 1842 — Venezia | già sottotenente di fanteria, in aspettativa | 3 luglio 1871 | id. | 460 » | 1 settemb. 1872 | a vita. |
| 29 | Marinelli Gioacchino | 8 maggio 1810 — Faraone | già brigad. di terra nel corpo delle guardie doganali | 13 maggio 1862 | id. | 210 » | 1 luglio 1872 | id. |
| 30 | Draghi Stefano | 4 ottobre 1826 — Romagnese | già sottobrigadiere doganale di terra | id. | id. | 390 » | id. | id. |
| 31 | Pisenti Antonia | 18 febbraio 1820 — Palermo | vedova del capitano a riposo Perrotta Federico | 3 maggio 1816 | id. | 340 » | id. | durante vedovanza. |
| 32 | Sicardi Raffaele | 10 aprile 1801 — Resina | già fontaniere della tenuta già Reale di Portici | 16 luglio 1817 | id. | 612 » | 1 giugno 1871 | a vita. |
| 33 | Checchi Angela | 7 luglio 1826 — Secugnano | vedova di Badasacco Giovanni usciere al Ministero della Guerra | 14 aprile 1864 | id. | 265 » | 24 ottobre 1872 | durante vedovanza. |

(Continua)

Roma, Tip. Eredi Botta — Cammarano Natale, gerente.